

**Statuti del venerabile Archiospidale di San Giacomo in Augusta, nominato dell'incurabili di Roma.**

**Contributors**

Arcispedale di San Giacomo in Augusta (Rome, Italy)

**Publication/Creation**

[Rome] : Appresso gli Stampatori Camerali, 1659.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ad878wy8>

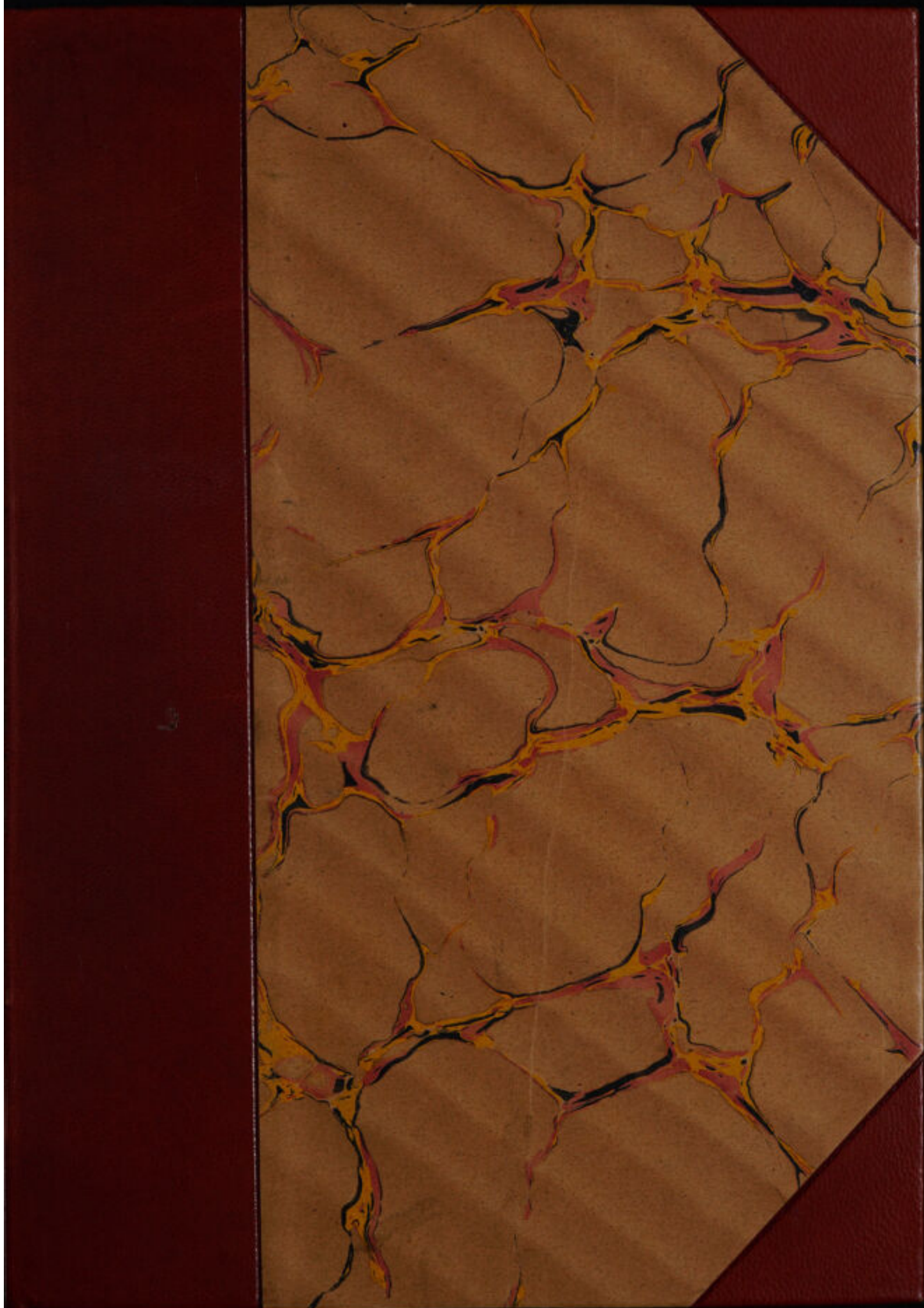
**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



STATUTI  
DI  
S. GIACOMO  
DELL'  
INCURABILI



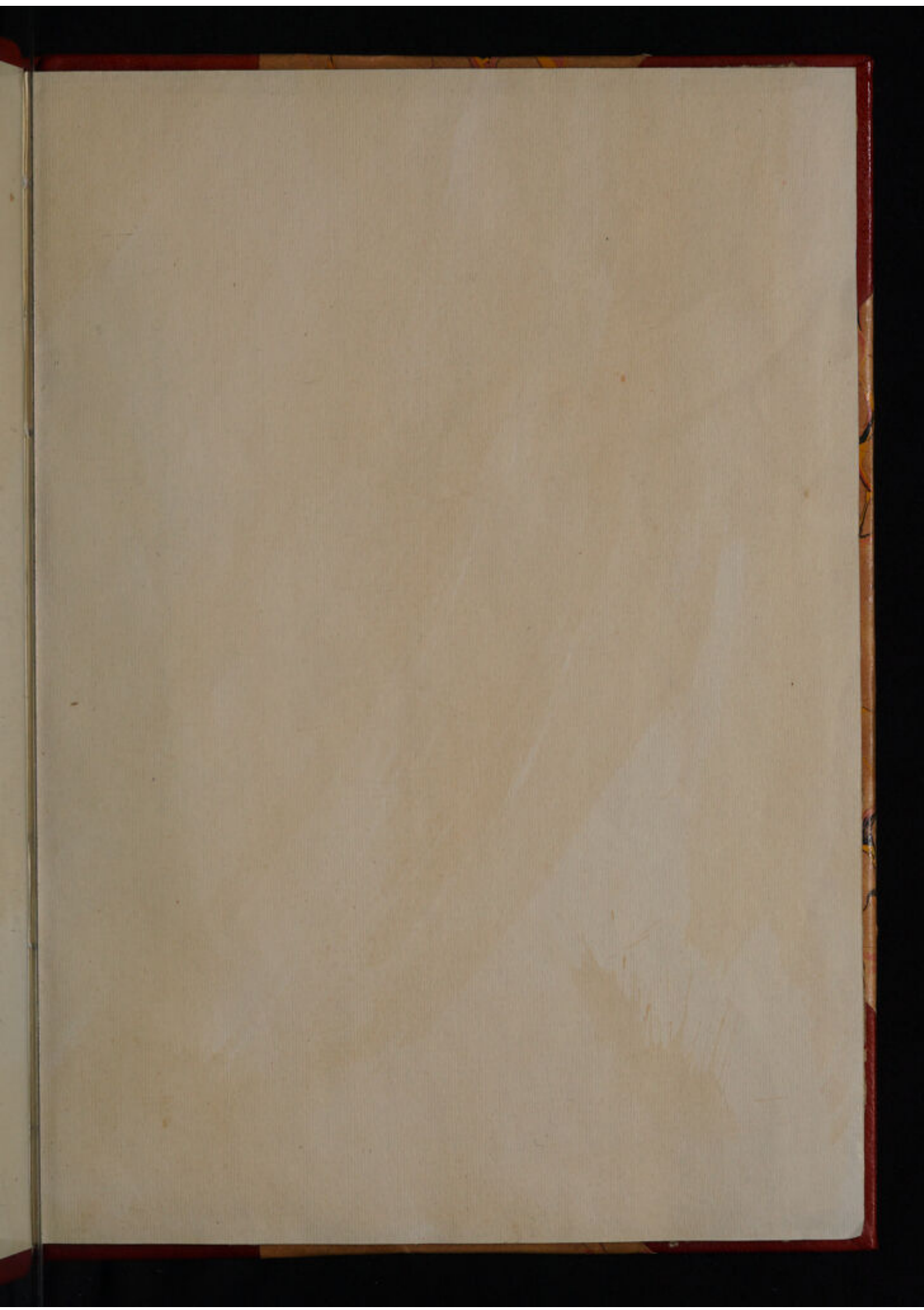


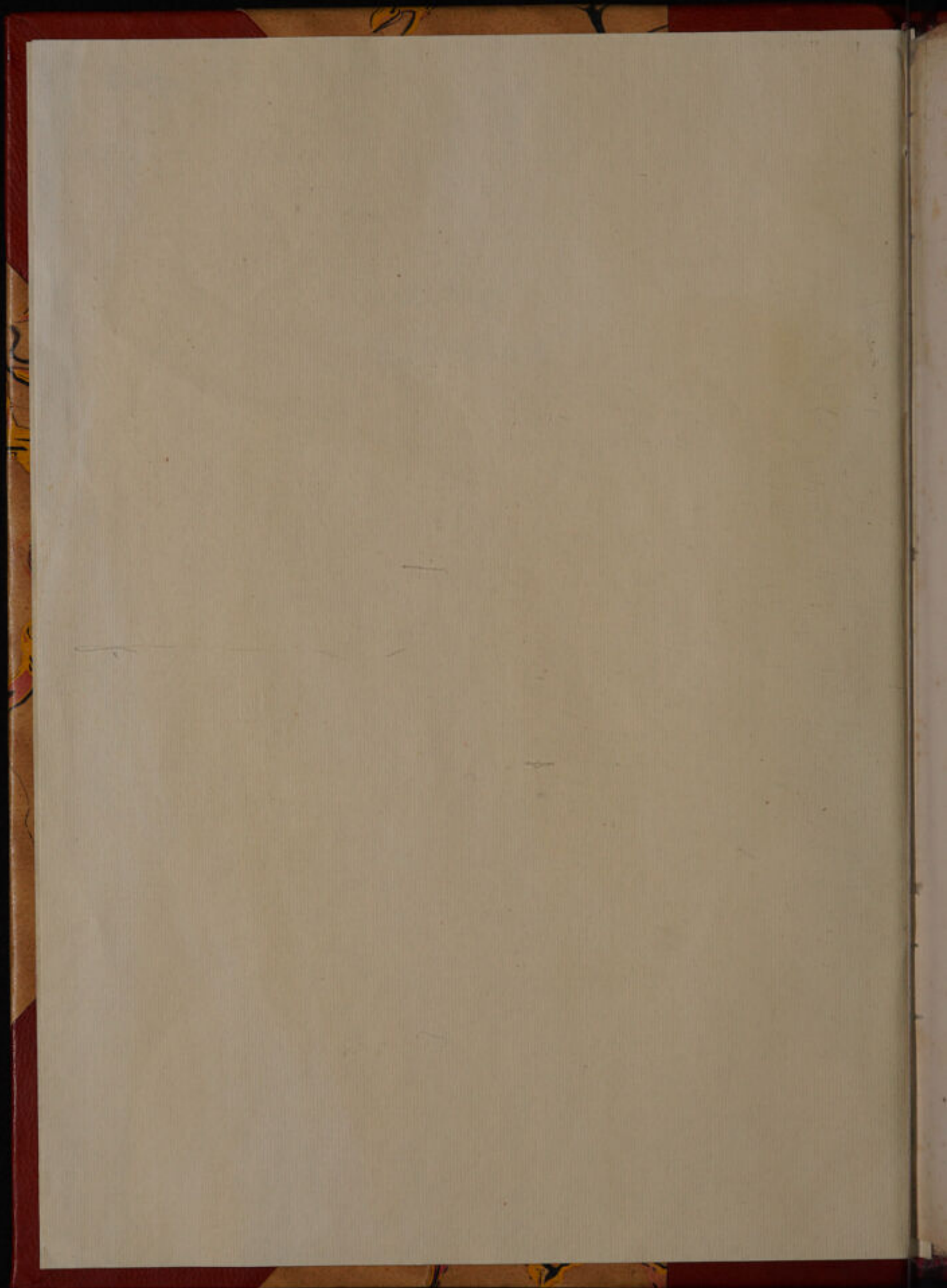


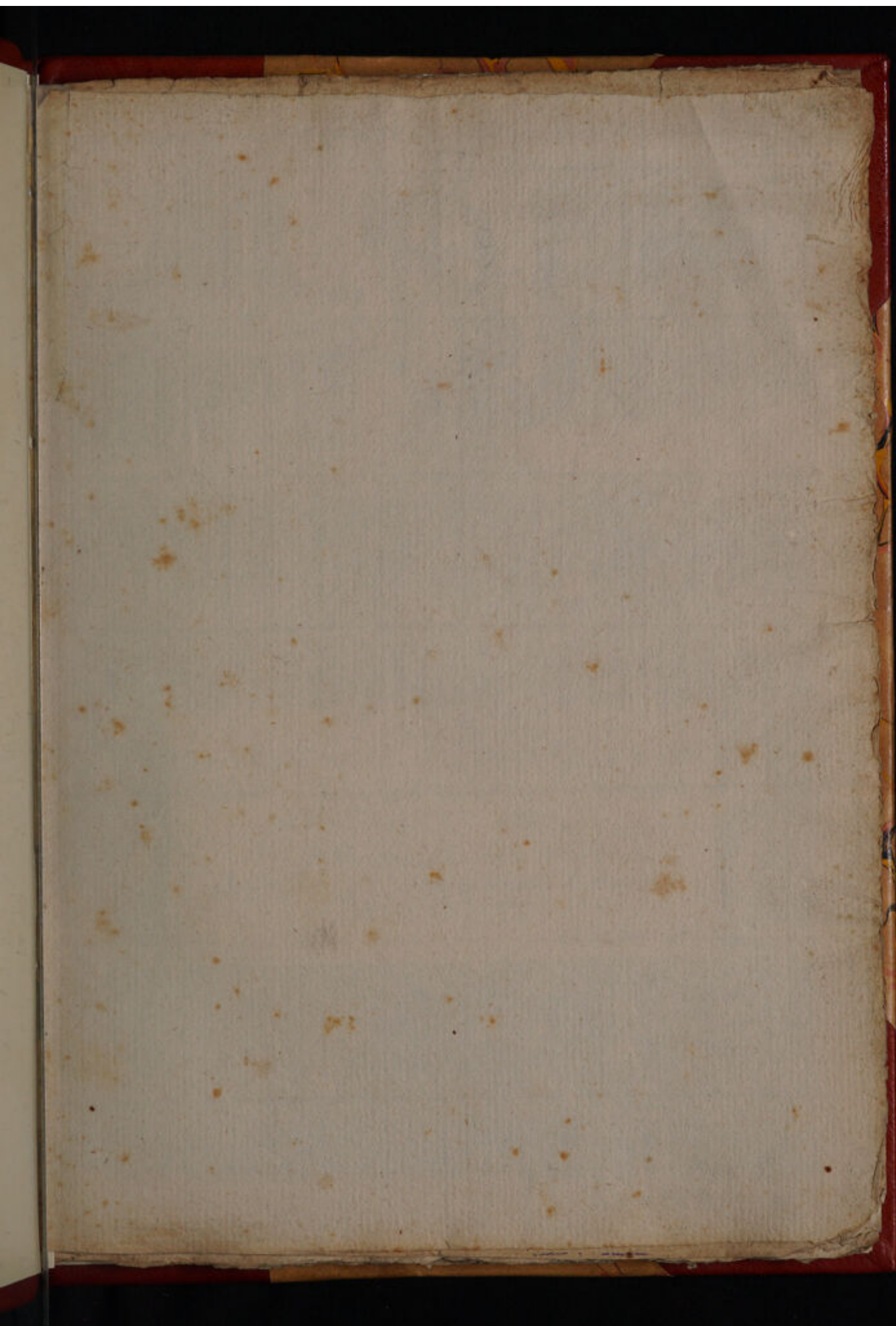
Supp. 60,029 / c

Suppl. Seq.

ARCISPEDALE







348021



STATVTI  
DEL VENERABILE ARCHIOSPIDALE DI  
SAN GIACOMO IN AVGVSTA  
NOMINATO DELL'  
INCVRABILI DI ROMA.

*Appresso gli Stampatori Camerali*  
M.D.C.LIX.

*Con licenza*  
Rutilio Dandini del.

*de Superiori*



X A.B.A.  
BIBLIOTHECA



348021

I

S T A T V T I  
D I S. G I A C O M O  
D E L L' I N C V R A B I L I .

P R O E M I O .



A deprauata condition dell' Huomo, e'l possesso che l'antico, & immortal suo nemico pigliò di tutta l'humana generatione con il peccato della disobedi-  
za de i nostri primi Padri; si come deformò principalmente l'anima creata all' imagine, e similitudine dell' Onnipotente Dio suo Creatore, in che drizzò tutta l'astutia sua; così riducendo il corpo in mille miserie, & indisposizioni, cagiona anco infermità, e piaghe incurabili in molti, che per la loro pouertà non hauendo modo di medicarle, e renderseli tollerabili, soleano girar con esse per tutta Roma cercando elemosine, e sostentamento per il

A

viue-

viuere, e con esser putride, e deformi, oltre  
 all'impedirsi il commercio trà le genti, daua  
 occasione di farsi concetto della Pietà di Ro-  
 ma molto diuerso da quello, che gli conuiene  
 per la molteplicità di tanti Hospedali, e Luo-  
 ghi Pij, doue si dà ricapito à tutti gl'Infermi, e  
 si curano con infinita carità tutte l'indisposi-  
 tioni, eccetto queste, che oltre all'esser incur-  
 abili per la deformità loro, che genera horrore  
 in vederle per il puzzone, che ne scaturisce,  
 non poteano comunicarsi con gl'altri Infer-  
 mi. Il che considerando la fel. mem. del Car-  
 dinal Giacomo Colonna fin del 1338. pensò  
 d'instituire vn Hospedale, e luogo particola-  
 re per questi tali, come fece con effetto, la-  
 sciando, che delle sue facoltà si fabricasse  
 l'Hospedale, e Chiesa, sotto il titolo di S. Gia-  
 como in Augusta, e che la cura, e gouerno, &  
 amministratione di essa, si desse all'antica, e  
 Venerabile Compagnia detta della Madon-  
 na del Popolo, come più commodà, e più vi-  
 cina al luogo di Sua Eminenza designato per  
 detta opera. Quest'opera poi ancorche do-  
 tata, come si crede, da principio conforme il  
 biso-

bisogno d'essa, & alla grandezza di quel Car-<sup>3</sup>  
dinale, essendo per le calamità occorse in di-  
uerfi tempi à questa Città ridotta in molto  
bisogno è stata fauorita, & arricchita di molti  
priuilegi da diuerfi Sommi Pontefici, e la-  
sciandò li più antichi, perche l'incendij, inon-  
dationi, e l'altre disgratie non ci lasciano ve-  
dere scritture di quei tempi, la fel. mem. di  
Leone X. con diuerse sue Bolle, l'ereffe in  
Archiospedale, e gli sottopose tutti li altri  
Hospedali Eretti in qualsiuoglia parte della  
Christianità per li pouerì incurabili, e diede  
autorità à i Sindici, e Visitatori di quest'Hos-  
pedale di ricercar tutti li Pouerì ammalati di  
Roma; & hauendo infermità curabile di far-  
gli riceuere ne gli Hospedali del Santissimo  
Saluatore, di S. Spirito, ò altroue secondo la  
qualità del male, essendo incurabili di fargli  
condurre, e curargli in quest'Hospedale,  
esentādo da tutte le Gabelle, e grauezze impo-  
ste, e da imponersi tanto rispetto à i beni, che  
possedeua all'hora, quanto per quelli, che ha-  
uesse acquistati dopo, e dandogli facoltà di  
communicar ad altri Hospedali dependenti

4  
da esso per loro Seruitori, e Ministri tutte le  
gratie, e priuilegi temporali, e spirituali, che  
godono gli Hospedali del Santissimo Salua-  
tore, S. Spirito, e S. Iacomo in Compostella,  
& à ciascun Chierico, Vescouo, e Cardinale  
concesse di poter disporre à fauor di quest  
Hospedale di tutti beni acquistati con le loro  
Chiese, e Benefitij, & à gli Offitiali, Ministri,  
e Seruitori, oltre infinite Indulgenze, e Teso-  
ri spirituali, anco per chi hauesse aiutato  
quest'opera pia, concesse in questo luogo le  
Stationi di tutte le Chiese di Roma. Final-  
mente l'istesso Papa Leone esentò dalla  
giurisdittione de Vescoui, Arciuescoui, Pa-  
triarchi, e di ogn'altra maggior dignità le per-  
sone, Chiese, e beni di tutti quelli, che haues-  
sero impiegato la persona loro in seruitio di  
questi Poueri riccuendoli immediate sotto la  
protectione della Sede Apostolica, & à gl'Of-  
fitiali, e Fratelli della detta Compagnia, die-  
de facoltà di permutare, affittare, & alienare  
qualsiuoglia robba, e beni così mobili, come  
stabili di detto Hospedale. Et Clemente VII.  
oltre al confermar tutto ciò gli communicò

anco

5

anco l'Indulgenze della Compagnia della Carità, e della Consolatione, e volse che mai per nessun tempo potessero reuocarsi, il che fece anco Paolo III. communicandogli tutte le facultà della Fabrica di S. Pietro, e rinouando la facultà data à Preti, & altri di poter testare à fauore dell'Hospedale; e concesse l'Altar Priuilegiato pro Defunctis, tanto nella Chiesa vecchia, ch'è incorporata nella nuoua, quanto nella Chiesa verso Ripetta. Anco Giulio III. e Pio IV. fecero l'istesse cōcessioni, e di più Pio IV. concesse in persona del Sig. Cardinal della Queua all'hora Protettore la facultà di reassumer da tutti li Tribunali di Roma, e di conoscer tutte le cause ciuili, criminali, e misse tanto attive, quanto passive, che in qualsiuoglia modo concerna l'interesse dell'Hospedale, e suoi. E non bastando con tutto tutto ciò li aiuti datagli in diuersi tempi per sostener la confluenza degl' Ammalati, che da ogni Parte vi concorrono, oltre bona somma, che donò in vna volta sola il sudetto Cardinale della Queua, à tempi nostri, il Sig. Card. Antonio Maria Saluiati con esserne stato

6  
Stato Guardiano, e Prelato molti Anni, & ha-  
uerci fabricato in quei tempi tutta la parte,  
che risguarda verso Ripetta, fatto poi Cardi-  
nale, e diuenutone Protettore hà fabricato da  
fondamenti, & arricchitola de paramenti, e di  
tutte le cose necessarie la Chiesa nella forma  
che si vede, e parimente ridotto l'Hospedale  
così delli Huomini, come delle Donne, e sot-  
to, e sopra come hora stà, e fatte Case, & habi-  
tationi per tutti gl'Offitiali, e Ministri con  
Giardini, Fontane, e Stanze per quattordecì  
Cappellani, che hà instituito per il seruitio  
della Chiesa, oltre due Chierici, e finalmente  
dotato la Chiesa, e l'Hospedale di doi Casali,  
e Procoio, l'vno pro indiuiso col Collegio Sal-  
uiato, e l'altro con l'Hospedale di S. Rocco,  
e datogli in Case, canoni, e luoghi de Monti  
entrata di molta consideratione con gl'obli-  
ghi, e pesi che si doueranno esprimer à parte.  
E se ben in altri tempi hà hauto buone Con-  
stitutioni, & ordini, e particolarmente si tro-  
uano in Archiuio statuti fatti fin del 1546.  
Non dimeno perche la varietà de tēpi, e l'ac-  
crescimento tanto notabile, che hà riceuto con  
la

la donatione, e testamento del sudetto <sup>7</sup> Sig.  
Cardinale Saluiati ricercano anco noua forma di legge, e Constitutioni proportionate allo stato presente, al quale detti Statuti antichi non sono in modo alcuno applicabili. Onde essendo ciò peruenuto à notitia della Santità di Nostro Signore Papa Innocentio X. il quale si come vniuersalmente, così con particolar zelo inuigilando al buon gouerno de lochi Pij, hà strettamente commandato si formino li presenti Statuti. Di quì è che nella Congregatione generale tenuta più volte, dopò esser stati questi Statuti formati, e reuisti da diuersi Offitiali, e Fratelli di detta Archiconfraternità molto prattichi, così di questo, come di altri luoghi Pij con hauerli anco considerati per se stesso l'Eminentissimo Signor Cardinal Protettore, & approuatigli si sono ridotti nella forma, che segue, da offeruarsi irremisibilmente in tutto, e particolarmente per quella parte, che concerne la dispositione del Signor Cardinal Saluiati con ricordarsi d'esser chiamati al Tribunal di Dio per l'inosseruanza, e trasgressione della sua volontà; si

con-

contentino però tutti gl'Officiali , e Fratelli d'abbracciar cō carità, e diligenza opera tanto pia, e con la qual può meritarsi molto con la Maestà di Dio, & acquistarfi la Protettione della Beatissima Vergine, del glorioso Apostolo S. Giacomo, e di tutti li Santi, e Sante del Cielo, oltre la consolatione, che riceuerà in questo mondo di essersi impiegato in vna delle più principali opere della Misericordia con hauer sempre per oggetto l'utile, e bene dell'Hospedale posposto ogni priuato rispetto, ò altro humano interesse.



PAR-

# PARTE PRIMA<sup>9</sup>



Dell'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Cardinal Protettore.

Cap. I.



Stata sempre solita questa Compagnia di hauer vno degli Eminentifs. e Reuerendifs. Signori Cardinali per Protettore, come hà al presente l'Eminentifs. e Reuerendifs. Sig. Card. Francesco Barberini. Ogni volta dunque che vacarà la detta Protezione nella prima Congregatione ordinaria, che si farà de i Guardiani, & altri Offitiali si chiamaranno anco li Deputati di ogni Rione, che dal numero loro si chiamano Quattordici, nella quale li Guardiani proporranno quei soggetti, che stimeranno nel Sacro Collegio più à proposito, e fattogli correr tutti à voti segreti, quello, che hauerà più voti s'intenda, e sia eletto per Protettore, e sarà cura de i sudetti Guardiani con quanti più Offitiali potranno hauer con essi di andar dal Cardinale eletto, e supplicarlo di accettar questo carico. Per la Bolla di Pio IV. fel. mem. hà facoltà detto Cardinale Protettore di conoscer, e riassumer da qualsiuoglia Tribunale, anco del A. C. Vicario Cardinale, Camerlengo, Campidoglio, e Rota tutte le Cause così Ciuili, come

B

Cri-

Criminali, e miste tanto attiuè, quanto passiuè, che in qualsiuoglia modo concernono l'interesse dell'Hospidale, Chiesa suoi Offitiali, Ministri, e Seruitori, e di deputar vno, ò più Giudici secondo il bisogno delle cause, ò istanze delle Parti. Oltre al Giudice ordinario per dette Cause, che douerà sempre essere vn Prelato nell'electione de gli Offitiali da farsi con l'ordine infra scritto nominerà il Prelato, che douerà esser primo Guardiano, & à Sua Sig. Illustrissima si referiranno tutti li negotij più graui per guidarli con il consiglio, & autorità sua, & in somma proteggerà tutti gl'interessi dell'Hospedale doue, e con chi sarà necessario.

Due forti di Congregationi è solita di vsar questa Compagnia per la speditione de i negotij, che hanno l'Hospedale, la Casa, e la Chiesa; l'vna è la generale, nella quale interuengono l'Eminentiss. Sig. Cardinale Protettore, gli quattro Guardiani, li dui Sindici, li dui Camerlenghi, li Quattordeci de Rioni, e tutti li Fratelli, Offitiali, e Ministri, e per ordinario si fa solo vna volta l'anno per l'electione de gli Offitiali; e l'altra Congregatione si chiama delli Offitiali, ò particolare, e si fa ogni settimana, & in essa interuengono li quattro Guardiani, li due Camerlenghi, e li due Sindici.

### Congregatione Generale. Cap. II.



Ouendo interuenire l'Eminentiss. Sig. Cardinale Protettore nella Congregatione generale per l'electione de gli Offitiali il primo giorno dell'Anno, ò vero la prima Domenica, se altro  
gior-

giorno non parerà di meno incommodo à Sua Eminenza, si faranno intimare tutti li Fratelli dal Mandatario dell' Hospedale due giorni innanzi per l'hora, che sarà ordinata da detto Sig. Cardinale nella Sala di S. Giacomo, se però Sua Eminenza, non la volesse in Casa propria. Il Mandatario douerà intimare per detta Congregatione li quattro Guardiani, e gli Offitiali, cioè li doi Camerlenghi, e Sindici, li Quattordeci delli Rioni, gli Ministri del Luogo, e intimar anco tutto il resto della Compagnia, che li sarà dato in nota dal Mastro di Casa, ò altri per poter fare li Quattordeci secondo il solito. Radunata, che sarà la detta Congregatione, e recitata l'Oratione dall'Eminentiss. Signor Cardinal Protettore, ò dal Prelato, se così parerà à S. Eminenza, si proporranno quei negotij, che la Congregatione ordinaria hauerà riserbato per questa occasione, con pigliarsene resolutione, ò à viua voce, ò à voti segreti, se qualche fratello dimanderà la Bossola, ò altrimenti parerà al Sig. Card. Poi il Segretario pigliarà la ratificatione di tutti li contratti fatti dall'Anno con ragguagliarsi delle Cause, che hà mosso la Congregatione à fargli. Il Procuratore darà conto delle cause più graui, & il Compotista darà conto minutamente dello stato dell'Hospidale; per bilancio, sì dell'entrata, come dell'vscita, e la lista de i residui di ciascun membro hauendone appresso di se tre copie, vna da darli all'Eminentiss. Protettore, l'altra al primo Guardiano, e l'altra si conseruarà nell'Archiuio. Il Segretario dell'Hospedale chiamarà à Rione per Rione li Fratelli con l'assistenza delli Sindici, scriuendo li nomi loro secondo faranno chiamati, cominciando sempre dal Rione de Monti, e seguitando li altri per ordine, quali Fratelli

nell'istessa sala, ò in altra stanza separata à voti secreti faranno in mano del detto Secretario li loro Quattordici, non potendo esser nominato à tal offitio, chi non hauerà almeno venticinque Anni, ne anche possi votare alcuno, che non arriui à venti anni, e se di alcuno Rione non si trouasse presente altro, che vn solo Fratello di esso, quello farà il Quattordici, e caso che ne anco ci fusse quel solo, all'hora il Quattordici vecchio s'intenda confermato se farà presente, altrimenti in difetto suo succeda il Rione di Campo Marzo, quale nominerà il Quattordici in loco del Rione, che mancherà, ne possa alcuno continuare ad esser Quattordici più di doi Anni, fatta l'elettione delli Quattordici, il Secretario licentierà tutti li Fratelli della Compagnia facendo restare solo li Quattordici, quali insieme con l'Eminentiss. Protettore, Guardiani, Camerlenghi, e Sindici habbiano autorità di confermare tutti li Offitiali giudicando esser bene, & vtile dell'Hospedale, e Chiesa, non essendo però stati più di doi Anni in offitio, auuertendo sempre di fare, che si confermino doi Guardiani vecchi per poter informare li altri doi noui delli negotij dell'Hospedale, e Chiesa. E nascendo sopra di ciò controuersia, correrà la Bossola à voti secreti, e secondo il partito, che si dirà saranno confermati quelli, che haueranno più voti, e così anco si douerà offeruare con gli altri Offitiali, etiam se da vn solo Fratello sarà domandato la Bossola, quale non si debba negare. Dichiarando, che l'Eminentiss. Protettore habbia doi voti, e gli altri vn solo. Sarà anco confermato vn Sindaco vecchio informato, non volendoli confermare tutti doi. Se li Camerlenghi saranno conosciuti per boni, & vtili per l'Hospedale, e Chiesa, si debbano confermare  
 per

per vn Anno, e poi venire à noua elettione, altrimenti siano rimossi, e se ne facciano altri, & in caso di controuerfia si debba ballottare. Conforme alla consuetudine antica del nostro Hospedale, deuono esser quattro Guardiani, cioè vn Prelato, vn Auocato, e doi Gentil huomini, e due di essi deuono esser Romani, gl'altri doi forastieri, e dell' istessa qualità, cioè vno Romano, & vno forastiero deuono essere li Camerlenghi, e Sindici. Douendosi dunque venire all'elettione delli detti Guardiani, Camerlenghi, e Sindici, l'Eminentiss. Protettore oltre al Prelato, che douerà esser il primo Guardiano proporrà per ogni offitio, che gli parerà bono à tal carico, come faranno anco li Guardiani vecchi douendosi almeno nominare tre persone per sorte di offitio, e loco vacante potendo anco il resto della Congregatione nominare alcuno, quale sarà in arbitrio del Protettore, e Guardiani di porlo fra li tre, ne sia eletto alcuno, che non habbia 30. Anni. Detta nominatione si farà in mano del Secretario quale douerà pubblicamente, & ad alta voce leggere tutti li nominati, & ad vno ad vno farli correre à voti secreti per bussola, cominciando dall' Auocato, e seguitandosi nella medesima forma con il Gentilhuomo Romano, e poi con il forastiero, e quello, che de nominati hauerà più voti, s'intenda eletto Guardiano. Il simile si faccia delli Camerlenghi, e Sindici, auertendo, che li Camerlenghi siano Gentilhuomini cogniti, e commodi senza Padre. Dopo l'Eminentiss. Protettore, e Guardiani elegeranno li nuoui visitatori de gli Infermi dell'Hospedale, ò confermaranno li Vecchi, & in caso di controuerfia, si obserui l'ordine detto di sopra della bussola. E perche li sopradetti ofitij sono incompatibili non possi alcuno essere

essere eletto più, che ad vn' offitio, ne anco possino essere  
 officiali Padre, e Figlio, ne Fratello, e Fratello nell'istesso  
 tempo, e non possi essere eletto alcuno all'offitij sopradetti,  
 se per tre anni almeno non sia stato fuori del medesimo of-  
 fitio, e non possa essere eletto Guardiano, Camerlengo,  
 Sindaco, che habbia Padre, figli, ne fratelli, ò nepoti carna-  
 li, che tenghino in affitto Casale, ò altri beni stabili di det-  
 to Hospedale, ò Chiesa, ò vero in qualsiuoglia modo hab-  
 biano lite, ò debito con l'Hospedale, ò con Guardiani  
 com'heredi, ò amministratori de Collegi, maritaggi, ò be-  
 ni di altri lasciati in gouerno dell'Hospedale, Chiesa, ò  
 Guardiani. Non possa essere eletto per Guardiano, & Of-  
 fitiale, di altro luogo pio, con il quale l'Hospedale hab-  
 bia lite di momento, ò altr'interesse, & in particolare, chi  
 è Offitiale di S. Rocco, e del Collegio Saluiato ad arbitrio  
 dell'Eminentiss. Sig. Protettore, E perche questa Congre-  
 gatione generale, come si è detto vengono eletti li Quat-  
 tordecì, e consequentemente rappresentano tutto il corpo  
 della Compagnia, si ordina, che occorrendo alli Guardiani  
 qualche negotio straordinario, e graue, debbano far inti-  
 mare detti Quattordecì, ò per la loro Congregatione ordi-  
 naria, ò per altro giorno che parerà à proposito, poi risol-  
 uerlo col parer loro, e caso che intimati per la seconda vol-  
 ta alcuni, ò tutti mancassero di venire, in tal caso la risol-  
 tione, che farà la Congregatione ordinaria con quelli, che  
 vi faranno, ancorche non ve ne fusse veruno, non essendo  
 douere, che per negligenza, ò poca carità di chi si sia gl'in-  
 teressi dell'Hospedale patiscano, e se in queste Congrega-  
 tioni occorresse qualche differēza in assenza dell'Eminētis-  
 simo Protettore spettarà alli Guardiani d'accordargli, e gli  
 inte-

interessati doueranno quietarsi alla dichiarazione loro. Si lascia però in arbitrio de i medemi Guardiani di chiamar la Congregatione generale, se alle volte occorresse qualche negotio grauissimo, e che non potesse aspettarfi al tempo di eleggersi gli Offitiali, mà ciò non douerà farsi senz'ordine dell'Eminentiss. Protettore, finalmente esortati che hauerà l'Eminentiss. Sig. Card. Protettore, e li noui Offitiali, e li Fratelli tutti à continuar con feruore, e carità di esercitarsi in quest'opera pia, si darà audienza à chi la ricercasse, e recitatali l'Oratione solita di dirsi in fine si licentiaranno li Fratelli.

### Degli Offitiali nuoui. Cap. III.



Inita la Congregatione generale il Secretario dourà fare subito la lista degli Offitiali eletti di nouo, e consegnarla al Maestro di Casa, affinche vada à trouar quanto prima quelli, che non saranno stati presenti per notificargli l'elettione fatta della Persona sua, e pregarlo à nome della Congregatione tutta di accettare il carico, appuntando con gli Guardiani particolarmente il giorno, e l'hora del far la prima Congregatione, potendosi questa variare secondo il commodo della maggior parte di loro, purchè non si lasci di farla ogni quindici giorni. A nessuno sia lecito di rifiutar l'Offitio, al quale sarà eletto, ò lasciarlo dopò hauerlo accettato senza legitimo impedimento d'approuarsi dalla Congregatione, ò dall'Eminentiss. Protettore, altrimenti s'intenda inhabilitato, e priuato per dieci anni di hauer alcun Offitio,

fitio, ò goder altro Priuilegio della Compagnia . E perche questi offitij durano almeno per vn Anno, se tra tanto occorresse la Morte, ò altro impedimento, per il quale alcuno Offitiale non potesse, ò non conuenisse per seruitio dell'Hospedale, che essercitasse l'Offitio, in quel caso con participatione dell'Eminentissimo Protettore, li Guardiani, e la Congregatione ordinaria prouederanno di vn altro in quel cambio fino alla noua Congregatione generale .

Doueranno ciascun Guardiano, & Offitiale prima d'entrar in possesso dell'offitio giurare in mano del Segretario di essercitar il suo offitio, e di amministrare, mantenere, difendere con fedeltà, e sollecitudine in giuditio, e fuori le robbe, ragioni, & ogni altra cosa dell'Hospedale, e Chiesa, e far tutto quello, che giudicheranno essere a laude di Sua Diuina Maestà, ad honore, accrescimento, e conseruatione del luogo, e consolatione de Pouerì impiagati, e particolarmente di far eseguire puntualmente gl'ordini del Sig. Cardinal Saluiati, e la dispositione de gl'altri Benefattori, giurino anco di osseruare diligentemente, e di far ogni lor potere, che gli altri Ministri osseruino li presenti Statuti, & ordinationi, e quelli che per l'auuenire si faranno .

## Dell'Offitio, e cura de i Quattordeci .

### Cap. I V.



Vesti Deputati de Rioni, che dal numero loro si chiamano Quattordici, come si è detto di sopra oltre l'assistere a tutte le Congregationi generali, e quando saranno chiamati da i  
 Guar-

Guardiani per qualche negotio graue per dirne il parer loro secondo stimaranno in conscienza esser di maggior seruitio dell'Hospedale, doueranno interuenire alle Processioni del ferrare, & aprire l'Image della Santissima Madonna del Popolo antica, e peculiar Auocata di questa Compagnia, all'Essequie della fel. mem. del Signor Cardinal Saluiati quattro volte l'anno, del Sig. Cola Iacouacci, e di altri Benefattori secondo occorrerà, e faranno inuitati. Doueranno anco hauer vna lista de i Fratelli, e Sorelle del Rione loro per visitargli, e consolarli, infermandosi, e trouandosi in altre necessità, con ricordargli à i Guardiani, perche gli diano anco all'occasioni comodità di far la carità secondo il bisogno, e qualità di ciascuno. Parimente morendosi debbano farlo sapere alli Guardiani, acciò possano fargli celebrar vna Messa per ciascuno secondo il solito della Compagnia. Haueranno similmente vna nota delle Case, Siti, Canonici, & altre ragioni, che l'Hospedale hauerà nel Rione di ciascheduno per hauer l'occhio se gl'Inquilini, e gl'Enfiteusi se ne portassero male, ò haueffer bisogno di riparatione, per auertirne li Guardiani, & in somma sentendo esser morto alcuno, che habbia disposto à fauor dell'Hospedale, ò che per la morte di lui si purifichi alcun fideicommisso, ò si deuolua qualche ragione all'Hospedale, doueranno riferirne, il che sarà anco commune con tutti li Offitiali della Compagnia.

Dei Guardiani , e lor Offitio .  
Cap. V.



Perche tutto 'l gouerno, amministratione, e soprintendenza dell'Hospedale , e Chiesa appartiene alli quattro Guardiani sopradetti doueranno procurar d'informarsi à parte dello Stato , e bisogno delli Infermi principalmente della cura , e gouerno, che hanno dell'entrata, & vscita delli Affitti , e stato de i Casali , delle liti , che si hanno così attiuue , come passiuue, con chiamar il Priore, il Mastro di Casa , Procuratore , & Efattore , e finalmente come vada il seruitio della Chiesa, e così ben instrutti radunarsi ogni quindici giorni per far la Congregatione ordinaria, nella quale chiameranno li doi Camerlenghi , e li doi Sindici , e con l'assistenza loro intenderanno, trattaranno , e spediranno tutti li negotij spettanti al detto Hospedale , e Chiesa . Terranno continuamente sopra la tauola della Congregatione vn libro , nel quale notaranno tutte le resolutioni , e decreti che faranno, e gli ordini che si daranno à Ministri per veder , se nella sequente Congregatione , ò quando sarà tempo si sia eseguito , e per ricordarlo tante volte quante bisogneranno, sinche sia finito del tutto . Occorendo negotio straordinario , e che à loro paia di consideratione faranno chiamar anco li Quattordecì per sentir in Congregatione il parer loro, come si è accennato di sopra .

Nell'elettione, e gouerno de i Preti , e Chierici di Chiesa, e dell'Hospedale , li Guardiani potranno disporre à libito,



to, e volontà loro conforme al Testamento, e dispositione del Sig. Cardinal Saluiati, nel resto pigliaranno il voto di tutti gl'Officiali à voti secreti, ò à voce, mentre non ci sia controuerfia, procurando, che il tutto si termini con pace, e quiete senza alteratione, e sopra tutto attenderanno seriamente à i negotij della Casa senza interporui altri di fuori. Ancorche in Congregatione debba riferirsi, e resolverfi ogni negotio, mentre però ci sia tempo d'aspettar la sua giornata, nondimeno, e per facilitar l'essecutione di quel, che si farà risoluto, & acciò possa prouederfi à quei negotij, che non patiscono dilatione, douerà il Prelato hauer la soprintendenza della Chiesa, e de i Preti, Chierici, & altri Ministri spettanti al seruitio, e culto Diuino. L'Auocato di tutte le liti, e del Procuratore, Sollicitatore, Notarij, e Copista. Il Guardiano Romano della Casa, e de gl'Affitti, & amministratione de Casali, e dell'altre entrate, presupponendosi, che si elegga sempre persona afsai ben informata di questi maneggi, e'l forastiero dell'Hospedale, e suoi Ministri con darfi autorità à ciascuno nella sua carica di prouedere à tutti i disordini, che da vna Congregatione all'altra succedessero conforme alla prudenza di ciascun di loro, con darne poi conto quando si trouaranno insieme, afffinche con l'aspettarli la Congregatione il negotio non patisca.



## Dell'Offitio delli Camerlenghi. Cap. VI.



E bene con essersi ordinato di tener tutto il denaro nel Monte della Pietà, si è leuato à i Camerlenghi così di Casa, come di Chiesa l'obbligo di renderne conto, non venendo in mano loro; nondimeno perche ciascuno di essi dourà soprintendere à tutte le spese, che si faranno, e riuederli prima di spedirne li mandati, douranno insieme con li Guardiani giurare di far le cose spettanti al suo offitio con ogni diligenza, e fedeltà, interuengano à far tutte le compre di qualsiuoglia cosa per minima che sia, e che bisogneranno per seruitio dell'Hospedale, e Chiesa, ciascuno rispettiua-mente nel suo carico, e stabiliscano li prezzi, e contrauenendo in cosa alcuna, possano esser condannati nel loro Sindicato à pagar di proprio tutto'l danno, & interesse, che per mancamento loro si fusse patito. Il Camerlengo di Casa aprirà le cassette de Cercanti. e consegnerà all'Esattore il danaro, che se ne cauarà per la Casa notandolo al suo libro de Straordinarij, e facendosene far la riceuta, e procurando che à suo tempo ne renda conto con l'altre entrate. Il Camerlengo di Chiesa aprirà le Casette di Chiesa alla presenza del Segretario, e l'Elemosine lasciate per le Messe le consegnerà al Sagrestano, con farle notar à libro per riueder à suo tempo, che si sia sodisfatto intieramente alla mente di chi hauerà offerto dette elemosine; Il denaro delle Casette dell'elemosina, & altro che si caua dalla Chiesa si spenda in seruitio di essa. Douerà il Compotista registrare ogni sei mesi quest'entrata, e spesa di Chiesa nel libro

bro maestro con chiamare in esso, e citare li libri tenuti per questi conti particolari. Procurino, che si registrino prima di consegnarsi alle parti tutt'i mandati, che si spediranno de pagamenti, e che siano sottoscritti almeno da doi Guardiani, affinche non si facci errore. Finito il loro Offitio consegnaranno in mano del Segretario, & Archiuista tutti li libri dell'entrata, & uscita sudetta, e le scritture, che haueranno concernenti l'interessi della Casa, & Hospedale.

### Dell'Offitio delli Sindici. Cap. VII.



Se bene deue sperarsi, che in opra tanto pia, e di tanto merito ciascun Offitiale, e Ministro si porti con ogni fedeltà, e diligenza. Nondimeno perche per ordinario sogliono anco trascurarsi gli interessi publici, per ritenere, e contenere ciascuno nel suo Offitio, e per assicurarsi più che sia possibile, che l'Hospedale non riceua alcun pregiudizio, conformandosi con l'antica consuetudine di questo luogo si eleggono doi Sindici, come si è accennato nel Cap. primo li quali, e nelle Congregationi, e per tutto haueranno il luogo immediate dopo li Camerlenghi. Douranno astringer tutti li Ministri à dar gli libri, e conti, che tengono del maneggio di ciascuno tante volte quante stimaranno necessario per saper lo stato della Casa, e per auuertire se ci conocono disordine alcuno ad effetto di rimediario in tempo, & ogni fin'd'anno particolarmente tra quindici giorni al più procuraranno d'hauer in mano tutti li sudetti libri per farne il Sindicato, e dar sopra di essi la loro sentenza, doppò  
hauer

hauer prestato il giuramento di sindacar tutti indifferente-  
mente con ogni fede, e diligenza posposto qualsiuoglia  
rispetto humano, amore, timore, ò qualunque interesse.  
Chi hauerà mancato del debito suo, ò che per sua colpa, ò  
negligenza l'hospedale hauerà patito danno, ò pregiudizio  
alcuno, doueranno condannarli à risarcire prontamente il  
danno tutto, e chi hauesse commesso fraude alcuna, nel dop-  
pio, con applicarsi la pena all'Hospedale. Frà vn Mese  
dopo la loro creatione daranno la loro sentenza, della qua-  
le nessuno possa appellarsi, ò richiamarsi, ne dir di nullità, ò  
in qualsiuoglia modo esser inteso prima d'hauer esseguito,  
& obbedito al giudicato.

Congregatione Particolare ordinaria.  
Cap. VIII.



Adunatesi li sopradetti Guardiani, & Of-  
ficiali per il giorno, & hora, che il Ma-  
stro di Casa ogni volta l'hauerà fatta in-  
timare, e dettasi dal Prelato, se vi sia, ò  
in assenza sua dal Guardiano, che gli se-  
guita appresso l'Oratione, sederanno con  
l'ordine infra scritto, cioè dopo il Prela-  
to il Guardiano Auocato, e degli altri due quello che resta  
confirmato, ma essendocine due nuoui, il maggiore d'età  
Primo, e'l minore sarà sempre l'ultimo, la quale età si of-  
feruarà anco ne i Sindici che seguono dopò li Guardiani, e  
ne i Camerlenghi, eccetto però se alcuno di loro non sarà  
Sacerdote, nel qual caso il Sacerdote, o graduato douerà  
profe-

preferirsi in pari gradu. Seduti che faranno dopò essersi proposti, e risoluti quei negotij, che da loro medesimi si haueranno portati in nota, faranno chiamare il Procuratore, & Esattore, e fattosi dar conto da ciascuno dello stato, e termine, nel quale si trouano le liti, e l'esigenza, e dato sopra ciaschuno la debita prouisione chiamaranno il Mastro di casa, il Deputato della Chiesa, il Priore, Computista, e gl'altri Ministri di casa per intender se occorre ad alcuno di auertire, ò ricordare cosa alcuna per seruitio del luogo, che però tutti in tal giorno procuraranno di trouarsi presenti nell'anticamera della Congregatione, e spediti, che faranno tutti li negotij di casa si darà vdienna à chi la domanderà, procurando di spedir tutti con carità.

Del Gouerno, & Amministratione  
dell'Hospedale, & Infermi.  
Cap. IX.



Perche questo luogo pio si diuide in tre membri principali, cioè nel gouerno degli Infermi impiagati, nella cura dell'entrate, e beni temporali, e nella amministratione, e regimento della Chiesa, però comineando dall'Hospedale, si dice che in questo Archiospedale di S. Giacomo Apostolo detto degli Incurabili per istituto antico deuono medicarsi solamente infermi impiagati, e consistendo la principal cura di esso nel gouerno degli Infermi, che vengono à medicarsi, perciò è necessario, che li Guardiani auertiscano particolarmente, e con ogni diligenza,

genza, e vigilanza prouedano, che siano soccorsi in tutto quello, che gli è necessario, facendo electione de buoni Ministri, & Offitiali tanto huomini, come Donne, Sacerdoti, e Laici con rimouerli à loro beneplacito, quando non feruono, e procurando d'applicarui sempre persone sufficienti, atte, e caritatiue, acciò assistano nel gouerno di quelli con ogni carità, e sollecitudine, visitandoli anco per loro stessi spesso ad effetto di rimediare, e prouedere alli loro bisogni, a i disordini, che vi si scoprissero, & anco far fare la solita carità à quelli, che secretamente vengono à farsi medicare.

### Delli Visitatori de gl'Infermi. Cap. X.



D acciò li Guardiani in questa parte tanto essenziale habbino cooperatori, e persone che per carità gli aiutino à sopportar questo peso, oltre li Ministri che si esprimeranno nel Capitolo seguente, si deuono elegere ogni tre Mesi doi delli Quattordici per Visitatori de gli Infermi, quali li elega, finendo il loro tempo, la Congregatione ordinaria con farli poi intimare per bollettino. Questi douranno almeno due volte la settimana visitar tutti gl'Infermi così huomini, come Donne, con intender particolarmente da ciascuno come siano trattati, e ne i medicamenti così temporali, come spirituali, e nel cibarsi, e nel resto della seruitù, che deuono hauere, e se ad alcuno bisognasse cosa particolare per riferirlo à i Guardiani. Doueranno anco in presenza de i medesimi Infermi, ò à parte gustare de i Vini, che gli si danno, e veder molto bene per loro stessi la

si la qualità, e quantità delle viuande così per rimediar a i disordini, che vi trouassero, come per rallegrar gli Infermi, mentre vedono trouarsi che si pigli tanta cura di loro. Procuraranno anco di consolarli con buoni ricordi, e consigli confortandogli à pazienza secondo li dettarà la loro prudenza, e carità. Finalmente auuertiranno li Ministri, e Seruitori ad esser diligenti esecutori de gl'ordini, che gli si danno, e del carico di ciascuno, & agiutaranno li Guardiani con l'opera, e col consiglio à ben gouernare questi infermi, ricordandosi, che in essi ci è rappresentata l'Image del nostro Redentore.

De i Ministri, e fameglia dell'Archiospedale.  
Cap. XI.



I Ministri, e la fameglia ordinaria che starà nell'Hospedale per seruitio degl'Infermi, faranno, vn Mastro di Casa, doi Confessori, vn Chierico per la Chiesa vecchia verso Ripetta, vn Priore soprintendente à gl'Infermi, & à tutti li Seruitori dell'Hospedale, vn Medico, vn Chirurgo con vn Sostituto, vn Ontionario, vn Spetiale, il Depositario, il Guardarobba, vn Credentiero, vn Scalco, otto Seruitori, vn Coco con due Aiutanti, doi Lauandari, vn Porta spesa. Nell'Hospedale delle Donne vna Priora con tre Serue riferuando autorità alli Guardiani, e Congregatione ordinaria di accrescere, e minuire il numero de Seruitori, e Ministri secondo il bisogno.

De Confessori, e Chierico dell'Hospedale.  
Cap. XII.

**I** doi Confessori di detto Hospedale subito arriuato l'Infermo, e datosi l'ordine dal Priore di metterlo à Letto, prima di metterli lo confessaranno, e la matina seguente lo comunicheranno, come anco confesseranno tutti gl'Infermi, & Inferme per comunicarli ogni prima Domenica del Mese, ò per altre solennità occorrenti, esortandosi à pazienza, e contentarsi della carità, che si li fa, & à pregar Dio per li Benefattori. Si troueranno tutti doi al sepellire li morti dell'Hospedale, facendo l'Offitio, e l'altre funtioni, quello che sarà di settimana, douendo di continuo assistere vno di essi per detto effetto, e per ogn' altro bisogno opportuno. Il Confessore, che sarà di settimana dirà la prima Messa nell'Hospedale à gl'huomini all'hore ordinarie riconciliando, e comunicando quelli, che haueranno bisogno, e sarà sempre pronto per confessare gl'Infermi, tanto huomini come Donne; darà l'Olio Santo, e raccomandaranno l'anima à gl'Infermi moribondi aiutandoli à ben morire, e quando alcun Infermo vorrà far testamento farà chiamare il Notario dell'Hospedale, e se conoscesse non poter venire à tempo il detto Notario, acciò l'Infermo non resti defraudato della sua volontà possa il Priore, & in suo difetto il Confessore rogarsi del Testamento consegnandolo però il giorno seguente al Notario con darne nota al Maestro di Casa, e morendo l'Infermo si consegneranno à gl'Eredi, ò Legatarij le robbe, e denari, che

Unable to display this page

Casa, e supplito che hauerà alle dette funtioni della Chiesa vecchia, anderà alla nuoua per aiutare, e seruire quello farà bisogno in essa.

### Dell'Offitio del Priore. Cap. XIII.



L Priore deputato per la soprintendenza degli Infermi dell'Hospedale, douerà essere huomo accorto, esperto, pratico, vigilante, e molto caritatiuo, sotto del quale doueranno stare, & obedire li Seruitori, & Offitiali, che stanno al seruitio del Luogo. Hauerà diligentissima cura di tutti gl'Infermi dell'Hospedale procurando stiano in Pace, e riprendendo quelli, che saranno scandalosi, e se non si emendaranno, ne darà conto à Guardiani, che ci prouederanno, & occorrendoli andar fuor di Casa per poche hore, & in tempo, che gl'Infermi siano cibati, e prouisti de i loro bisogni, non debba partirsi senza lasciar Persona, che supplisca in suo luogo. Accettato, che sarà l'Infermo dal Medico, ò Chirurgo, ò Sultituto sarà cura di fargli inuentariare tutte le robbe, che porta, e farlo poi cōfessare auanti si ponghi à letto, se la necessitā non comportarà altrimenti, e farlo comunicare la matina seguente, & osseruare il medesimo ogni prima Domenica del Mese. Douerà tener vn libro, nel quale scriuerà per Alfabeto Nome, Cognome, Patria, nome del Padre dell'Infermo. il Giorno, che sarà venuto Mese, & Anno, & il Vestito, che hauerà portato, pezzo per pezzo, e questo farlo in presenza dell'Infermo medesimo, e del Guardarobba, al quale douerà consegnare il fardello  
con

con il suo bollettino per metterlo nella fardellaria . Se l'Infermo hauerà denari, oro, ò argento, gioie , ò scritture con l'istessa presenza dell'Infermo , e del Guardarobba douerà pigliarne il conto, e ponerlo nella Cassa à ciò deputata, che stà nell'Hospedale , della quale douerà tener vna chiaue il Mastro di Casa, vna il Priore , e l'altra il Guardarobba, il quale douerà darne nota nella prima Congregatione . Fatto il fardello consegnarà all'Infermo vn bollettino di tutte le robbe notate nel fardello , acciò se l'Infermo guarisce se li restituisca il tutto intieramente ; Caso che l'Infermo volesse far testamento, mandi à chiamare il Secretario , e non altri, & in caso di gran necessità vno delli doi Confessori, ò Priore, che sarà di guardia giornalmente, Se ne potrà rogare alla presenza de Testimonij, notandolo nel libro à ciò deputato, con darne subito conto al Secretario , come si è detto di sopra al Capitolo de i Confessori . Auertendo sopra'l tutto, che l'Infermo non debba lasciare cosa alcuna à qual si sia Persona dell'Hospedale, atteso che le regole dell'Hospedale espressiuamente lo proibiscono, e lasciandola à chi si sia dell'Hospedale, tale lascita s'intenda esser fatta all'Hospedale, & à quello applicarsi . Se trouarà, che qualche Infermo stia per morire, oltre hauerlo fatto confessare, e comunicare la matina seguente, che sarà venuto all'Hospedale, douerà auertire li Preti à chi tocca à fargli dare l'estrema Vntione, e raccomandargli l'anima, & osseruare, che detti Preti assistino continuamente con Orationi; e buoni ricordi al Moriente fino, che sia spirato, andando si mutando hora per hora, e per far l'opera con tanta maggior carità, e diligenza in cosa di tanta importanza , & in caso di bisogno douerà il Priore auuifare il Deputato , che  
mandi

mandi i Preti di Chiesa, e questi si mandino per turno, e non essendoui quello, al quale tocca, ò essendo legitimamente impedito, mandi il seguente con far supplire vn altra volta à quello, che all' hora non si trouò, ò vtro fù impedito, & assista alli morienti in aiuto delli detti Confessori, acciò possa far santamente questo passaggio, e trouandoli negligenti debba dar conto di chi hauerà mancato alli Guardiani, acciò vi prouedano come li parerà conueniente. Morto, che farà l'Infermo, douerà la Domenica seguente esser con il Mastro di Casa, e Guardarobba, e rincontrare le robbe de fardelli, denari, & altro, se consegnaranno li danari, oro, argento, gioie, e scritture al Mastro di Casa, quali le ponerà nel Cassettino della sopradetta Cassa per estraerli al debito tempo, e ne terrà esso la Chiaue. Il fardello poi se ponerà nella stanza della fardellaria de Morti per consegnarlo à quelli, che gl'haueranno appaltati, e notar il Nome del Morto nel libro, che si tiene nell'Hospedale chiamato libro de Morti. Accetterà gl'Infermi, che verranno all'Hospedale, che sarà dichiarato dal Chirurgo, ò Sostituto esser per il luogo cioè impiagati, ma non di feriti, auertendo, che non deuno riceuerli rognosi, leprosi, feriti, ne febricitanti, e se sarà portato, ò lasciato alcuno Infermo fuor dell'Hospedale, ò fuori di tempo, lo possi riceuere per all' hora, seguendo poi l'ordine del Medico, ò Chirurgo. Douerà gouernare gl'Infermi nel vitto secondo l'ordinario, & anco secondo dal Medico, e Chirurgo sarà ordinato, hauendo cura particolare de i più grauati, procurando che il tutto sia fatto à tempo, e di modo, che per colpa sua gl'Infermi non patiscano. Domanderà à suo tempo al Mastro di Casa, al Spetiale, Dispensiero, Coco, & altri

tri Officiali tutto quello, che farà di bisogno per gl'Infermi à tutte l'hore, e ciascuno sia pronto à darlo, & esso darà conto di tutto quello, che gli farà consegnato, e delle robe della Dispensa, che gli faranno date, tenghi conto del giorno, acciò si possi fare lo scontro con li libri della Dispensa, & in somma farà l'offitio suo con ogni diligenza, e carità senza mancamento, e farà, che tutti gl'altri faccino il medesimo. Auertendo, che la cura di questi Infermi, e di questo Hospedale è tutta sua, e mancando cosa alcuna, ò hauendo qualche impedimento nel seruitio degl'Infermi ne dia conto alli Guardiani, acciò possino rimediarui, & egli non possa scusarsene; Douerà con ogni diligenza eseguire, e far eseguire tutto quello, che sarà ordinato dal Medico, e Chirurgo in seruitio di ciascuno Infermo procurando di trouarsi alle Visite con le Guardie per dar conto dello stato degl'Infermi, & anco per sapere quello sarà ordinato. Approssimandosi l'hora del Pranzo, e della Cena degl'Infermi, douerà farsi dare dal Dispensiero tutto il Vino, che hauerà di bisogno conforme al solito, & anderà in Cucina per vedere se e ben condito quello, che doueranno magnare gl'Infermi, & all'hora debita cibarli. Mentre gl'Infermi magnano andará sempre innanzi, & indietro per l'Hospedale per vedere, che li Seruitori diano à ciascheduno Infermo quello li si conuiene, & anco fare, che detti Seruitori diano aiuto a quelli Infermi, che hanno più bisogno. Auertendo di non fare, ne lasciar fare differenza, ò partialità alcuna da vn Infermo ad vn altro. Dopo l'Aue Maria della sera il Priore chiamato li Seruitori con la solita Compagna farà la visita nell'Hospedale à Infermo per Infermo con farli raccomandare li letti, & altre cose conforme al loro bisogno.

fogno . E soprattutto prouederà, che senza ordine espresso de Guardiani non si mettino mai à letto altri Infermi che gl'Impiagati sotto pena d'esser priuato subito di detto Priorato .

### Dell'Offitio del Medico, e Chirurgo, e suo Sostituto . Cap. XIV.



L Medico, e Chirurgo dell'Hospedale debbano ogni giorno andare à visitare tutti gl'Ammalati, & Ammalate, che per il tempo saranno nel detto Hospedale, e mancando più d'vna volta li Guardiani prouedano d'altri . Mancando nell'Offitio suo lo Spetiale, & non eseguendo quello, che hauerà ordinato il Medico ne debba dar conto a Guardiani, acciò vi possino prouedere . Debbono fare dette visite con ogni carità, pazienza, e diligenza possibili, & ordinare, e prouedere che tutti detti Ammalati, & Ammalate habbino, e se le faccino tutte quelle cose, che giudicaranno necessarie alla loro salute, Non possa in alcun modo accettare alcun infermo, che non sia impiagato, e che non sia per il luogo, e particolarmente non si pigli chi hà rogha, ò leproso, ferito, ò febricitante . Il Sostituto farà di continuo assistente in Casa per esser pronto à bisogni dell'Infermo, farà sempre presente al medicare, farà à gli Infermi li seruitij ordinateli dal Medico, e Chirurgo al tempo ordinato, e venendo fuor di hora alcun Infermo graue da sè, ò portato che sia per il luogo lo faccia mettere à letto . Il Medico due volte l'anno almeno visiterà la spetiaria, e riconoscerà tutte

tutte le medicine, e robbe che vi si conseruano con gettar  
via le guaste, ò troppo stantiue, e far prouedere delle buo-  
ne, e delle fresche.

### Dell'Offitio del Spetiale. Cap. XV.



L Spetiale starà in Botteggha vigilante as-  
pettando la visita del Medico, e facendo  
quanto si deue à gl'Infermi presto, e be-  
ne, darà la lista al Sostituto subito di  
quello hauerà ordinato il Medico per  
gl'Infermi, e farà accorto di non pigliar  
errore in dare tutti li medicamenti, Siroppi, & altro, e farà  
diligente in dare li medicamenti sì interiori, come esteriori,  
procurando, che le medicine siano fresche, e buone.  
Starà di continuo nella Spetiaria, e particolarmente si guar-  
darà di non dormire mai fuori di Casa, & occorrendogli il  
giorno dopò hauer prouisto per gl'Infermi di andare fuori  
per poche hore, lo faccia con licenza del Mastro di Casa, &  
in sua assenza del Priore.

### Dell'Offitio del Dispensiero. Cap. XVI.



L Dispensiero hauerà cura di riceuer tutto  
quello, ch'entra in casa per il Vitto, e  
seruitio dell'Hospedale, e fameglia te-  
nendo buon conto dell'entrata, & uscita  
di tutto, dando alla famiglia quello si  
deue al tempo suo, e sopra tutto al Prio-  
re per gl'Infermi prontamente, & anco il Vino necessario

E

per

per la Sacristia della Chiesa, e non possi dar fuori di Casa: nessuna cosa, benche minima à qualsuoglia persona, & Offitiale, ne meno in Casa fuor, che à quelli, che è solito à distribuire sotto pena di priuatione, e che gli si debba riuender il conto dell'entrata, & uscita di tutte le robbe consegnateli ogni mese almeno con la presenza del Mastro di Casa, e Priore con fare, che il Compotista ogni mese ne caui fuori il bilancio, altro è tanto il Priore, quanto il Guardarobba, & altri habbino à farla riceuuta di quello, che li è dato al scartafaccio, quale il Dispensiero debba conseruare per confrontarlo ogni volta, che paresse à Guardiani, ò altri Offitiali d'ordine di essi Guardiani, e nell'entrare dell'Offitio dij sicurtà idonea.

## Dell'Offitio del Guardarobba.

### Cap. XVII.



**L** Guardarobba terrà conto, e custodia di tutta la robba dell'Hospedale, che gli farà consegnata, dando figurta nel principio del suo Offitio à soddisfazione de Guardiani tenendo polita, e netta tutta la robba consegnata, darà al Priore tutto quello, che gli farà dimandato per gl'Infermi, custodirà li fardelli consegnateli, reddendoli quando partirà l'Infermo, terrà vna chiaue della Cassa delli denari degl'Infermi, consegnarà li fardelli all'Appaltatore quādo li farà ordinato dal Mastro di Casa, farà sempre assistente al medicare per dare quello bisogna per li letti degl'Infermi, la matina farà sempre presente

sente al rifare de letti per il medesimo, & al dare il pane per gl'Infermi, hauerà cura di tener preparato il luogo della Congregatione, & assisterà alla porta di essa, auertendo, che non debba in alcun caso prestar mobili, ò robba dell'Hospedale senza licenza in scriptis delli Guardiani, & in detto caso cò riceuuta di chi le pigliarà, altrimenti se si perderanno, sia tenuto al valore della cosa perduta, & à tutti danni, & interessi, & in oltre possi esser licenziato ad arbitrio de Guardiani. Debba detto Guardarobba tenere tutta la Biancheria, coperte, matarazzi mercati con il merco di S. Giacomo, e perche spesso per non vi esser pezze si stracciono Lenzuoli, camiscie, ò altro, che seruono per tal effetto, non possa da se farlo, ma con l'interuento del Mastro di Casa, annotando in vn libro tutto quello, che straccia, & ogni partita la facci sottoscriuere dal detto Mastro di Casa, e nell'altro libro, doue hauerà l'inventario di tutta la robba, annotarà tutto quello si fa di nuouo, ò si aggiunge di vecchio per lasciate, che si fanno alla giornata all'Hospedale con descriuere, che qualità di robba sia con l'interuento del Mastro di Casa, ò Priore.

De Seruitori, & altri Ministri dell'Hospedale.  
Cap. XVIII.



Perche tutta questa famiglia serue à luogo pio, doue si conuiene honestà, e diuotione, gl'Offitiali, Seruitori, e Serue respettiuamente douranno esser Persone, che siano senza peso di Moglie, e Marito per tor via ogni occasione di prattica, e fugir

ogni disordine, li Guardiani oltre all'hauer questa cura in  
 eleggerli, procuraranno, che si confessino, e communichino  
 nelle Feste di Natale, Prima Dominica di Quaresima, di  
 Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione della B. Vergine, e  
 la festa di tutti li Santi, e di S. Giacomo, e mancando alcu-  
 no più d'vna volta sia ripreso, e continuando sia licenziato.  
 Che tutta la famiglia, che si pigliarà per seruitio di quest'  
 Hospedale così Preti, come Secolari Huomini, e Donne,  
 sia polita, e non habbia alcuna sorte di male. Che tutti li  
 Ministri, Offitiali, e Seruitori faranno tenuti di continuo  
 stare in Casa, acciò venendo occasione all'improuiso, pos-  
 sino prestare il loro aiuto, e bisogno secondo occorrerà, e  
 quando occorresse ad alcuno di loro andar fuori di Casa per  
 qualche seruitio vrgentissimo, debbano lasciare la cura sua  
 ad altri, e non partire senza licenza, gli Seruitori, del Prio-  
 re, li altri Ministri del Mastro di Casa, e non debbano man-  
 care nel seruitio loro, e mancando per la prima volta se gli  
 darà contumacia, per la seconda volta il Tauolino, e per la  
 terza volta, faranno licenziati, & il simile s'intenda pernot-  
 tando fuori di casa senza licenza come sopra, e dormendo  
 più d'vna volta fuori di casa, siano licenziati. Dichiarando  
 che dopò il Mastro di casa debba precedere il Priore  
 essendo Sacerdote, e non essendo precedino li  
 Preti dell'Hospedale, e dopo il Priore il  
 Chierico, e gl'altri Offitiali secon-  
 do l'antianità, che si trouaran-  
 no in Casa, e così il  
 simile de Ser-  
 uitori.

Dell'

## Dell'Offitio del Scalco di Tinello.

## Cap. XIX.



L Scalco hauerà cura del Tinello, il quale anco spenderà per il Vitto della famiglia secondo il solito, e che li farà imposto dal Mastro di Casa auuertendo di spendere con vtile della Casa la quantità conueniente, & ordinaria, farà le parti giuste, dando da mangiare all'hore determinate, facendo il cenno quando è riportata la barella del mangiare degl'Infermi, terrà polito il Tinello, e le tauole, ordinando le cose tutte à tempo con diligenza, e politezza, e farà il cenno per la seconda Tauola, per chi non fusse venuto alla prima.

## Dell'Offitio de i Seruitori. Cap. XX.



L Seruitori debbiano essere obedi-  
ti nel seruitio degl'Infermi, & Hof-  
pedale, al Priore, Dispensiero, e  
Guardarobba, e che al suono della  
solita Campana debbano tutti cõ-  
parire per vedere quello sarà biso-  
gno, essendo sollecciti à tutti li ser-  
uitij degl'Infermi dell'Hospedale, e  
della Casa osseruando gli ordini datigli dal Priore. Li det-  
ti Seruitori di ordine del Priore per suo giro faranno obli-  
gati

gati di giorno, e di notte fare la guardia continuata, diuidendosi in quattro guardie, doi per volta, qual guardia debba andare la sera innanzi l'Aue Maria nella Spetiaria à pigliare le medicine, siropi, ontioni, & altre cose necessarie per potere la matina auanti giorno darle all'Infermi conforme alla nota dello Spetiale. Auuertendo non si facci errore nel darle all'Infermi, la qual guardia starà il giorno tutti doi assistenti, e la notte vno sino mezza notte, l'altro da mezza notte sino al giorno, quale darà le medicine, siropi, & altri medicamenti all'Infermi. Auertendo che sotto grauissima pena non eschi di Casa, ne dorma, & in euento, che alcuno di essi si ammalasse, e mancasse, debbiano supplire gl'altri secondo ordinarà il Priore senza replica alcuna. Dato che hauerà la Guardia medicine, siropi, & altri medicamenti, sonarà la Campana per dar segno, e fiegliarà gl'altri Offitiali, e Seruitori, con andare à chiamarli alle Camere, acciò si debbano trouare nell'Hospedale alla Messa, e medicare gl'Infermi, à far li letti, e scopare l'Hospedale, e similmente scoparanno dopo il Pranzo, e cena degl'Infermi, ritrouandosi sempre alle Visite del Medico, e Chirurgo, e stare attento à quello sarà ordinato per poterlo mettere in essecutione, & auertire al Medico gli accidenti, che faranno occorsi à gli Ammalati. Saranno tutti presenti al medicare del Chirurgo, al fare li letti, al scopare, e dar da magnare all'Infermi, e la sera si troueranno alla Salue, e Visita, e la mattina alla prima Messa dell'Hospedale. Auertirà ciascheduno di viuer quieto, & in pace, ne conturbarfi, ò ingiuriarsi l'vn l'altro, e venire à rissa, ne meno chiamarsi per altro nome, che per il proprio, e se alcuno riceuerà torto dall'altro, debba ricorrere al Priore,

Priore, quale li concorderà, e quelli che s'ingiuriaranno grauemente, ò percoteranno s'intendino subito esclusi del luogo, come inquieti, è scandalosi .

Dell'Offitio del Coco, Lauandaro, e Porta  
spefa. Cap. XXI.



L Coco farà sollecito, e diligente in cucinare prima per gl'Infermi, poi per gl'altri, accomodando bene, e polite tutte le Viuande, e particolarmente per gl'Infermi, facendo per essi tutto quello, che dal Priore gli farà imposto à tutte l'hore per dar fodisfattione à gl'Infermi, & hauerà particolar cura, che quello, che hà da seruire per gl'Infermi, non serui ad altri. Li Lauandari, & il Portaspefa faranno l'offitio loro con diligenza, e fedeltà, & obediranno in tutto quello, che gli sarà commandato per seruitio degl'Infermi, e del luogo nel loro Offitio. Il Portaspefa auertirà di non pigliar mai, ne riportar à Casa carne, ò altra robba, che non sia buona, e recipiente sotto pena di mandarfi à pigliar dell'altra à sue spese, oltre alla pena della priuatione ogni volta, che per due volte trasgredisca, e che il Mastro di Casa, ò in sua assenza il Priore stimino, che la detta robba riportata da lui non sia buona.

De

De i Ministri, & Officiali in Genere.  
Cap. XXII.



I ordina alli Seruitori, & à tutti gl'altri Ministri della Casa, che non possino vscir fuori di Casa con le Vesti rosse, altrimenti possino esser licentiati, ne possino detti Seruitori passare per l'Hospedale delle Donne senza licenza del Priore. Che ne Seruitori, ne altri Ministri possino sonare alcuna sorte d'Instromenti dentro l'Hospedale, ne cantare canzoni lasciue, se non sono canzoni spirituali in musica, & in concerto, ne anco giocare à carte, ò à dadi, e che nessuno possi alloggiare in Camera sua chi si sia, ne dargli da magnare sotto pena di esser subito licenziato, senza speranza di esser più rimesso.

Capitolo generale per gl'Officiali, e Ministri dell'Hospedale. Cap. XXIII.



Per leuare ogni sospetto di fraude si ordina espressamente, che nessuno degl'Officiali, e Ministri dell'Hospedale sia qualsiuoglia, possa hauere, ò tenere compagnia, ò trafichi di sorte alcuna con Affittuarij, Arrendatarij, Vaccari, ò altri, che rispondono all'Hospedale, ne meno niuno di essi possa tenere nell'Hospedale forastiero  
alcuno

alcuno senza licenza almeno per vna sola sera del Mastro di Casa, e da vna sera in poi senza licenza in scriptis almeno di vno de Guardiani, sotto pena di priuatione ad arbitrio de Guardiani, li quali non la doueranno concedere se non per due, ò tre giorni in caso di necessità. Che il Mastro di Casa per se stesso, ò con il mezzo di persona sua confidente di Casa, faccia visitare ogni sera tutte le Camere, e chiarirsi se alcuno vi alloggia contro il presente Statuto per riferirlo à i Guardiani.

Delli Legati, ò Lascite, che peruengono  
all'Hospedale. Cap. XXIV.

**S**I ordina ancora, che nella Tauola, done si fa la Congregatione ordinaria si tengano doi altri libri, in vno de quali si notino tutti li Legati di denari, sì di quelli, che morono nell'Hospedale, come per quelli, che morono fuori, e nell'altro libro il Guardarobba noti tutti li legati de mobili, biancheria, ò altro, proibendo espressamente per l'auenire, che venendo di fuori mobili lasciati à quest'Hospedale, non si deuino consegnare, ne possino consegnare, ne possino esser accettate se non da esso, quale alla presenza del Mastro di Casa, ò Dispensiero, & in assenza di detto Mastro di Casa, ò del Priore, in assenza dell'vno, e dell'altro debba notare dette robbe, e farui sottoscriuere quello alla presenza di chi ne pigliarà la consegna.

# PARTE SECONDA



Del Governo della Casa, & Amministrazione dell'Entrate, e beni di essa.

Cap. I.



I Guardiani per esser Governatori, & Amministratori di tutti li beni stabili, e mobili pertinenti à questo Venerabile Archiospedale saranno tenuti procurar sempre l'augmento, e conseruatione di esso, e rispondere in giuditio, e fuori di giuditio in nome di detto Archiospedale, e difenderlo, e fare la sua ragione migliore. Habbiano pienissima autorità di fare ogni sorte di contratti in vtilità del Luogo, secondo il loro arbitrio (eccetto però l'alienationi, e locationi) à tempo de beni stabili, ne quali offeruaranno quanto si dispone di questa materia nelli seguenti Capitoli. Solo li Guardiani ordinaranno li pagamenti, e spese, e farà cura loro ordinare li mandati, quali doueranno sottoscriuerli almeno da due di loro, essendo prima stati sottoscritti dal Compositista dell'Hospedale con il fiat mandatum da quel Guardiano, che hauerà cura della Casa. Habbino cura, e ricordino del continuo al Procuratore, e Sollecitatore, che faccino spedire le liti, e cause, e  
che

che l'Esattore eligga con sollicitudine li crediti. Et il Guardiano Auocato parimente procurarà d'esser pienamente informato di tutte le liti, e di quello si fa in ciascheduna d'esse per riferirne alle Congregationi, e farà per se stesso quello giudicarà espediente tra la settimana. Sarà parimente cura loro, che il Secretario metta al Protocollo tutti gl'Instrumenti dell'Archiospedale, e che si aggiunghino al libro delle Piante tutti li Stabili, che si acquistaranno, e che si mettino ogni fin d'anno in Archiuio. Similmente haueranno cura che'l Compotista tenghi vn libro detto il Catasto, nel quale siano scritti tutti li beni dell'Archiospedale, conforme à gl'Instrumenti, e che di ogni fondo si crei partita particolare all'inquilino, e conduttore, che sarà per li tempi, con la specificatione de i confini, e vocaboli moderni, & in somma opraranno, che tutti gl'Offitiali, e Ministri dell'Archiospedale, e casa faccino diligentemente il loro Offitio, e se alcuno di loro mancasse lo rimouino, eccetto il Segretario, quale facendo mancamento notabile etiam durante li tre Anni, possi esser mutato nel modo, che è stato eletto, e nell'electione dell'altro osseruino quanto nel suo Capitolo si dirà. Haueranno cura, che si mantenghi nell'Archiuio insieme con l'altre scritture vn libro, nel quale siano descritte tutto le Cappelle, e Beneficij, che sono de Iurepatronatus dell'Archiospedale, ò di essi Guardiani con le loro presentationi, & entrate, e procurino, che li presentati pro tempore diano in mano del Segretario, e se reponghino nell'Archiuio gl'Instrumenti publici dell'Institutioni, ò Cappelle, ò beneficij, alli quali faranno stati presentati con l'Inuentario di tutti li beni, e scritture loro, ponghino l'Image di S. Giacomo, e l'inscrizione con

l'arme de Benefattori, che hanno lasciato detto Iuspatronato à spese dell'Hospedale in luogo patente delle dette Cappelle, e Benefitij, affinche si conserui la memoria del Iuspatronato. Visitaranno spesso l'Hospedale, e li stabili almeno vna volta l'Anno, e faranno annotare tutti gi' obli-ghi dell'Hospedale, come funerali, ofitij, Maritaggi, qua-li faranno adempire à suoi debiti tempi. Deuono almeno vna volta il Mese fare intimare vna Congregatione per le liti, e cause dell'Hospedale, nella quale interuenghino al-meno il Prelato, l'Auocato, il Procuratore, Sollecitatore, & Efattore. Quando haueranno notitia della morte di alcu-no delli Fratelli dell'Archiconfraternità faranno celebrare vna Messa per l'Anima sua nella Chiesa dell'Hospe-dale.

Delle Compre, Alienationi, Locationi, e  
Prestiti de Beni dell'Hospedale.  
Cap. II.



Se bene per Bolla di Leone X. sotto la data de' 19. di Luglio 1515. & 18. Giugno 1616. Impresse nel Boll. nouo Const. 15. li Guar-diani, e Fratelli di questo Archiospidale hanno ampla facoltà di alienare ogni sorte di Stabili, come si vede dal Tenore di essa registrata in fine de i presenti Statuti. Nondimeno douendosi vsar tal facoltà con ogni circospezzione si prohibisce totalmente il venire à tale alienatione di ogni sorte di Stabili, ò de concedergli à vita, ò à qualsiuoglia generatione, e parimēte di permutare, ò com-

ò commutar le vite degl'Emphiteosi, se non per gran necessi-  
 tità, ò euidente vtilità dell'Archiospedale, & in quel caso  
 seruato l'ordine infra scritto, e non altrimenti s'intendano  
 etiam del tutto nulle. Li Guardiani della Cōgregatione loro  
 particolare, che si fa tra settimana con l'interuento de Ca-  
 merlenghi, e Sindici proporranno il bisogno di tal'aliena-  
 tione, concessione, ò permuta, e dopo hauer molto ben  
 discusso il negotio, e votatolo à voti secreti, e per li due  
 terzi si risolue. Li Guardiani chiamata la Congregatione  
 generale, cioè delli Quattordecì, oltre gl'Offitiali ordinarij  
 notificheranno ciò, che hanno trattato, e concluso nella Se-  
 greta, e se l'istesso sarà approuato dalli due terzi à voti se-  
 greti, l'alienatione, & altre cose sudette faranno ben fatte,  
 e valide, & il medesimo apunto s'offerui nelle compre de  
 beni stabili. Auertendo però, che seguendo dette compre,  
 ò altri acquisti de stabili si notino subito al Catastro con  
 la descriptione de vocaboli, e confini, così distintamente,  
 che non si corra pericolo d'hauerci poi lite, e controuerfia  
 alcuna, e la medesima diligenza si faccia al libro delle Pian-  
 te. Le locationi de Casali à tutti frutti, stabili, censi per-  
 petui, locationi à lungo tempo presa buona figurtà, & infor-  
 matione dal Secretario si possino fare dalla Congregatione  
 ordinaria, quali debbano far mettere nell'Instrumento de-  
 gl'affitti, che gli Affittuarij non possino sullocare detti Ca-  
 sali, nè in tutto, nè in parte, ne fare alcuna concessione, ò  
 patto di dette locationi à verun parente degl'infrascritti, ò  
 confinanti, ne à qualunque altra persona, che habbia qual-  
 siuoglia interesse, ò lite con l'Hospidale, ò Guardiani, ò  
 Offitiali, ancora come Gouvernatori, ò Amministratori de  
 Collegij, Maritaggi, ò beni d'altri lasciati in gouerno  
 all'

all'Hospedale, e facendosi dette locationi, ò cessioni senza li sopradetti patti, siano in tutto, e per tutto nulle, inualide, e s'habbino per non fatte. Le locationi de Prati ad herbe, si possano fare da i Guardiani, che hanno la cura de Casali per vn Anno solamente, e le locationi delle Case, Vigne, Horti da noue Anni in giù possino farle la Congregatione ordinaria, e fatte che siano, si referiscano alla prima Congregatione dal Mastro di Casa, douendole, & esso, & il Compotista notare à i loro libri per riscuotere à suoi tempi gl'affitti, e le risposte. In alcun modo non si affittino beni stabili, ne Casali à Padri, figlioli, ò à fratelli, nè Nepoti Carnali, ò Parenti de Guardiani sin in terzo grado, ne à chi hà beni contigui à quelli dell'Hospedale, che si haueranno à locare, e locandosi à sudetti gl'Instrumenti siano senz'altro nulli, Sei Mesi auanti s'affittino li Casali à tutti li frutti, ò affitto lungo debbiano li Mandatarij attaccare per Roma à i luoghi soliti Editti continenti, che si vuole affittar il tal Casale, acciò ogn'vno possa hauerne notitia, e chi hauerà dà pigliarlo in affitto possa fare la sua offerta in mano del nostro Segretario. Venendo à notitia delli Guardiani, Camerlengo, Esattore, Mastro di Casa, ò qualsiuoglia altro Ministro dell'Hospedale lascita, elemosina, ò credito occulto del detto Hospedale dourà ciascheduno di essi darne subito conto al Compotista, Sollecitatore, e Segretario, acciò si notino auanti, che si riscotino, e dubitandosi, che per tale dilatione si difficolasse l'esattione potrà riscoterli, mà nell'istesso giorno riferirlo come si dirà nel suo Capitolo sotto pena della priuatione dell'Offitio, & altre pene ad arbitrio delli Sindici,

Dell'

## Dell'Offitio del Mastro di Casa.

### Cap. III.

**L** Mastro di Casa, la cui elettione spetta alli Guardiani, & Congregatione ordinaria assolutamente farà tenuto sì come l'Esattore, Spetiale, Dispensiero, Guardarobba, Priora, e Lauandara nel principio della sua elettione dare figurtà idonea di amministrare fidelmente, e realmente le robbe dell'Hospedale, & ad ogni semplice requisitione de Guardiani render fedele, e real conto, e restituire quanto egli restarà debitore. Procurarà di tener in pace, e quiete la famiglia, e di esser più amato, che temuto, & occorrendo alcun dispiacere tra le persone di essa, farà sua cura di remediarui incontinentemente nel miglior modo, che egli potrà, e non potendo per se stesso, non mancherà di darne conto subito alli Guardiani, e procederà con tutti con carità paterna, hauendo l'occhio per tutto come buono, e diligente padre di famiglia, & acciò possi più compitamente fare il debito suo, se gli proibisce affatto il pernottare fuori dell'Hospedale, sotto pena della priuatione dell'Offitio ad arbitrio delli Guardiani, & anco debba sotto l'istessa pena magnare in Tinello con l'altra famiglia, acciò mediante la presenza sua le cose possino con maggior quiete. Sarà cura sua ricordare alli Guardiani tutti gli oblighi dell'Hospedale, acciò possino fargli sodisfare al tempo debito, e dell'adempimento di quelli, alli quali è apposta la caducità, non mancherà farne rogare il Secretario con testimonij, & annotarlo nel libro degli oblighi di essa. A tutti gli Anni-

Anniuersarij tanto generali, quanto particolari, alli quali deuono interuenire li Guardiani, Camerlenghi, e Sindici con li Quattordeci non essendo legitimamente impediti, douerà interuenire ancor esso per distribuire le candele. Douerà tenere tre libri, vno intitolato de Salariati, il secondo de ricordi, il terzo di spese ordinarie, nel primo descriuerà tutti li Salariati, & altri notando à partita distinta il nome, cognome, patria, giorno, mese, & anno, che ciascheduno comincia à seruire per qual offitio, e con che salario, & all'incontro di ciascheduna di dette partite scriuerà distintamente il denaro sotto il giorno, che si pagará. Nel secondo intitolato de ricordi notará tutte le robbe, che si prouederanno per seruitio dell'Hospedale, alla compra delle quali insieme con il Camerlengo dourà interuenire ancor esso sempre, che sarà chiamato dalli Guardiani, e distintamente à mercè per mercè descriuerà in detto libro il giorno, mese, & anno, la quantità, ò peso secondo la qualità di esse, e per quanto prezzo, è da chì ella sia compra, & à qual Ministro sia stata consegnata, dal quale se ne dourà far fare la riceuta sotto la partita stessa per poterne ripigliare da lui conto, e sotto la partita medesima notará parimente qualsiuoglia spesa, che per essa li fosse occorso di fare in noliti, porti, condutture, ò altra sorte di robbe, che faranno mandate per elemosina, secondo la qualità di esse descriuerà sotto la partita dell'istessa mercè con obseruare nella descrizione di esse il sopradetto modo, e forma. E parimente farà offitio suo nel medesimo libro notare tutti li danari, che li perueranno in mano tanto di botte, cenere, ò altro, che venderà quali però non possa vendere senza hauerne prima espresso ordine del Camerlengo in scriptis, è del  
ritratto.

ritratto di essè nella proxima seguente Congregatione do-  
 pò la vendita dourà darne conto à detti Guardiani, ò con  
 dar subito il danaro all'Esattore con farne in piedi della  
 partita far riceuta da lui. Nel medesimo libro dourà no-  
 tare tutti li denari, che per elemosina gli perueranno in  
 mano, con notare il giorno, la persona, che li manda, e chi  
 gli porta, se vorranno manifestarlo, e consegnarli subito  
 all'Esattore con farsene far riceuta sotto la partita come  
 sopra, e darne conto alla Congregatione. Et occorrendo,  
 che da Testatori fossero lasciati mobili all'Hospedale, come  
 dal Priore, e Confessori ne haurà hauuto notitia, quali fa-  
 ranno obligati dargliela subito, non mancherà farne fare  
 diligentemente inuentario incontinente con interuenirui  
 di Persona insieme cò vno delli due Preti, che in quel giorno  
 farà di guardia all'Hospedale, quale inuentario si debba  
 sottoscriuere da essi Preti, e Mastro di Casa, & alla prima  
 Congregatione immediatamente seguente, hauendole con  
 diligenza prima recuperate, non mancherà di darne conto  
 alli Guardiani, e le farà mettere in guardarobba, ò in altro  
 luogo doue parerà à detti Guardiani, e se da detti Testatori  
 fosse lasciata altra qualità de legati, farà cura sua nella pri-  
 ma Congregatione, che seguirà, e prima se occorrerà, dar-  
 ne conto à detti Guardiani, acciò vi prouedino. Nel terzo  
 libro delle spese ordinarie dourà notare tutto quello, che  
 giornalmente spende tanto per Infermi, quanto per la fa-  
 miglia distintamente partita per partita, & ogni Congrega-  
 tione farà cura sua presentarlo alli Guardiani in Congrega-  
 tione, acciò da quello di essi, che sarà deputato, si possa ap-  
 ponere il visto con il suo nome senza la qual sottoscrittio-  
 ne non possa farsene mandato. Ogni sera si farà portare

ad vn hora di notte le chiaui delle Porte dell'Hospedale, ne permetta, che alcuno dorma fuori di Casa, e dormendoui ne dia conto alli Guardiani, & in ciò stia oculatissimo.

### Dell'Offitio del Procuratore. Cap. IV.



L'Hospedale hauerà vn Procuratore provisionato, & amouibile ad arbitrio de Guardiani pro tempore, il quale dourà interuenire à tutte le Congregationi assieme con il Sollecitatore quando faranno chiamati. Haurà cura, che le Cause, e liti siano giuste, e ragioneuoli, e siano incaminate, e difese con buoni ordini, e diligentemente dal Sollecitatore, dal quale dourà oltre la relatione, che sentirà farsi nelle dette Congregationi, procurare almeno vna volta la settimana instruttione particolare in Camera per ordinare con matura consideratione quanto si debba eseguire dal Sollecitatore. Ogni volta, che sarà auisato dalli Guardiani, o Sollecitatore, che scriua, o vada di Persona alli Giudici non mancherà di eseguire con ogni diligenza, e conoscendo difficoltà, per le quali conuenga l'aiuto d' Auocati, ne ricercherà à tempo detti Guardiani, acciò possino risolversi, e supplire ad arbitrio loro per beneficio del negotio. Conoscendo mancamento nel Sollecitatore dourà auuizare li Guardiani, che prouedino, e farà diligente in riuedere, esaminare, e sottoscriuere le spese, che li verranno date in lista dal Sollecitatore conforme al giusto. Debbono anco essi Procuratore, e Sollecitatore interuenire ogni volta, che faranno chiamati alle Congregationi, che si fanno ogni Mese  
per

per le liti, e cause oltre l'ordinarie. Che non possino cominciare le liti, e cause senza ordine de Guardiani.

## Dell'Offitio del Sollecitatore. Cap. V.



Hauerà anco lo Spedale vn Sollecitatore salariato, & amouibile ad arbitrio de Guardiani, il quale debba tenere vn libro doue scriua tutte le cause, e liti tanto attive quanto passive, e così le proprie dell'Hospedale, come quelle dell'Eredità, e beni, che sono sotto il governo, e protectione dell'Hospedale. Et alla partita di ciascheduna causa, e lite sopradetta esprimerà il Notario, gl'Auuerfarij, il Giudice, e la natura del giuditio, la quantità, somma, e cosa, che si controuerte con tutte le altre sue qualità, circostanze, e secondo, che anderà caminando il processo di detta causa, e lite, & agghiongerà giorno per giorno il processo di detta causa, che si farà dalla parte. Si trouerà presente à tutte le Congregationi, che si fanno, tanto ordinarie, quanto straordinarie per saper dal Mastro di Casa, Esattore, & altri Ministri li Debitori, che pro tempore si douranno citare, & altre cause, e liti noue, che fossero sopragiunte per notarle al detto libro, con tutti gli altri, che seguiranno di mano in mano come sopra. Sarà diligente in sollecitare di spedire le Cause, e liti occorrenti, e per sprone dell'espeditiione ad ogni Congregatione presenterà il detto libro annotato come di sopra, nel quale si possa leggere non solo lo stato di ciascheduna causa, mà anco il progresso, che si farà da vna Congregatione all'altra, & à detto effetto li Guardiani in ogni

Congregatione linearanno il fatto, e vi sottoscriueranno il visto. Detto Sollecitatore non comincerà causa, ò lite d'importanza senza consulta del Procuratore, e Guardiano Auocato, con li quali douerà configliarsi per il buon gouerno, e felice successo d'ogni sorte di causa, e lite, & à detto effetto oltre la relatione, che detto Sollecitatore darà nelle sopradette Congregationi alla presenza del Procuratore, dourà in oltre vna volta la settimana per il meno, ò quante più volte li farà ordinato andare à trouare il detto Procuratore per raguagliare di quanto passa, e pigliare ordini di quanto debba farsi per beneficio di esse, & eleguirle. Occorrendo difficoltà, per le quali sia necessaria informatione, ò presenza del Procuratore per trouarsi in contraddittorij, pigliar dubij, & informare in vece, e per altra sodisfatione delli Giudici, & vtilità delle cause, e liti, auisará inanzi per tempo, e hauerà cura di sollecitare, che scriua, e condurlo doue, e quando bisognerà andare con dare anco conto alla Congregatione del fatto, e da farsi. Sarà diligente effecutore di quanto li verrà comandato dal Procuratore, e di quello, che li parerà, che il Procurator mancase, ne darà subito auiso alli Guardiani, acciò senza pregiudizio delle Cause, e liti possino prouedere ad arbitrio loro, e conoscendo, che la presenza de Guardiani sia necessaria, ò possa giouare in qualche Causa, e lite, e suoi atti, li parlerà per tempo, acciò possino interuenire à quello, che fosse opportuno. Terrà fedele, e distinto conto di tutte le spese, che giornalmente farà per causa, & occasione delle Cause, e liti predette, & in materia d'estratti, registri, Instrumenti publici, fedì, atti, e copie d'informationi, ò d'altre scritture, se ne farà far riceuta da quelli, à chi li pagará in vn libro appar-

appartato, quale terrà à detto effetto per douerlo mostrare ogni volta li farà domandato. Non porterà liste di spese fatte nelle Cause, e liti per farne spedire mandato al Compotista, ò altri Ministri, che prima non siano state viste, esaminate, & approuate con sottoscrizione del Procuratore, e con il fiat mandatum sottoscritto dal Guardiano Auocato, & all' hora si spedirà il mandato dietro à detta lista sottoscritta, seruando tutti gl' altri ordini soliti nell' expeditione di altri mandati. Quando il detto Sollecitatore per qualsiuoglia causa lascerà di seruire l' Hospedale, debbia consegnare in mano del Segretario tutti li libri, e note delle sopradette cause, e liti fatte da altri per conseruare nell' Archiuio, non solo per instructione del nuouo Sollecitatore in quelle, che pendono, ma anco per memoria dell' Hospedale delle Cause finite, con farsi far ricenta della quantità de libri dal detto Segretario.

### Dell' Offitio del Segretario. Cap. VI.



L Segretario, qual douerà elegerfi per due terzi de voti dalla Congregatione ordinaria, douerà interuenire à tutte Congregationi ordinarie, & straordinarie per esser pronto quando sarà chiamato. Scriua tutti li decreti, e deliberationi, che in ellie si fanno, tutti gl' huomini, che v' interuengono, & ogn' altra cosa, che gli sarà ordinata concernente il suo Offitio, legga i decreti come faranno notati auanti siano licentiate le Congregationi, e poi le scriua al libro de decreti. Si roghi di tutti li contratti, & Instromenti, che si fanno

fanno per seruitio, & interesse dell'Hospedale, & anco de Testamenti degli Infermi ogni volta sarà chiamato. Riscriva al Protocollo dell'Hospedale gl'Instrumenti, e contratti da lui rogati, gli autentichi fra quindici giorni dopo la stipulatione, facci alli Protocolli il repertorio per Alphabeto, e tutto senza pagamento, e si conserui con l'altre scritture nell'Archiuio dell'Hospedale, e sempre nel principio dell'anno nuouo metta nell'Archiuio il Protocollo autentificato, dal quale non si caui scrittura alcuna, se non per interesse dell'Hospedale, e con riceuta di chi la pigliarà da farsi nel libro à ciò deputato; faccia fede, dia copia di detti decreti, contratti, & Instrumenti, e di ogni altra cosa, e scritture pubbliche, e priuate, bisognando però per interesse dell'Hospedale senza pagamento alcuno. Descriva in vn libro particolare gli oblighi lasciati all'Hospedale per legato, e lascite fatte per tali Anniuersarij, & interuenga ad essi, e si roghi di quell'atto, e di ogn'altro, che bisognerà per euitare la caducità.

### Dell'Offitio del Compotista. Cap. VII.



L Compotista tengi vn libro intitolato Registro de mandati, nel quale dourà registrare di parola in parola tutti li mandati, che faranno stati spediti, e sottoscritti dalli Guardiani, acciò di ogni tempo, e sempre che il bisogno lo porti si possi vedere il contenuto di quelli. Pigli ogni mese nota dal Secretario di tutti gl'Instrumenti di affitti de Casali, locationi di Case, testamenti, e simili, li scriva in vn libro intitolato

titolato il giornale, donde lo riporti al libro graduale, creando li debitori di tali affitti, locationi, & altre cose appartenenti all'Hospedale. Ogni settimana pigli nota dal Maestro di Casa delle lascite di quelli, che muoiono all'Hospedale, li noti al detto giornale, e li riporti al libro grosso come di sopra. Raguagli giornalmente il libro grosso dell'Esattore l'esattioni sue vedendo nel medesimo tempo à ciascun membro, e conto se alcuna restasse à dietro, e ne dia nota all'Esattore, perche si riscuoti, così raguagliarà l'entrata, & uscita del Monte distintamente, acciò ad ogni tempo si possa vedere in libro, la causa, e contenuto di ogni riscossione, e pagamento senza hauerne rincòtro al libro del detto Monte, ò suo Cassiero, e lasci in fine di ogn'anno nel libro grosso tanto al conto dell'Esattore, quanto del Monte competente spatio, acciò si possi notarui il tenore del Sindicato, il qual libro grosso lo tenghi in bilancio, & ad uso, e stile mercantile, altrimenti si possi far appuntare, correggere, & aggiustare à tutte sue spese, nel qual libro douranno esser notati tutti li stabili, & ogn'altro effetto, Monti, & entrate, con intitolatione donde sono venuti, ò verranno debitori, e creditori di detto Hospedale. Sia obligato ogni tre Mesi, ò prima, essendo ricerca, dar nota alla Congregatione delli residui da riscotersi, acciò si possi far la diligenza, che conuiene, perche non inueccchino. Sia anco obligato ogni mese vedere esattamente con ogni diligenza li conti della Dispensa, cantina, e forno del detto Hospedale, & ogni mese dar conto alli Guardiani in che stato si trouano. Tenghi conto separato deli'entrata della Chiesa, dell'Hospedale, dell'heredità Caccia, & altro, che si deue tenere distintamente.

Dell'

## Dell'Officio dell'Esattore. Cap. VIII.



Arà obligato nel principio della sua elettione dare figurtà idonea di esercitare l'Offitio suo fedelmente, e con ogni sollecitudine, e diligenza possibile, e di render buono, e real conto ad ogni beneplacito delli Guardiani, e Congregatione, e di restituire quanto sarà debitore. Sa-

rà cura sua di riscotere tutte l'entrate, tanto ordinarie, quanto extraordinarie, & altri effetti dell'Hospedale, e Chiesa conforme al libro da consegnarseli dal Compotista ogni principio d'Anno, & altre, che fra l'anno venissero, delle quali se gli ne dourà dar'ordine, ò nota, e sarà obligato à fare tutte le diligenze in queste esattioni, cioè, citare, spedire li mandati, far fare essecutioni, carcerare, sequestrare, e fare altri atti giuditarij, che si contengono nel suo mandato di procura, & all'hora s'intenda d'hauer fatto diligenza con il Debitore, quando hauerà esseguito il mandato, e mostrerà fedi alla Congregatione, che non si sono trouati beni, ne persone da fare l'essecutioni, altrimenti sia tenuto del suo proprio rifare all'Hospedale tutto quello, che non hauerà esatto, e bisognando si facci aiutare dal Procuratore, e Sollecitatore. Terrà vn libro intitolato libro dell'Esattore, nel quale noterà giornalmente li denari dell'Hospedale, che per qualsiuoglia causa li perueranno in mano, con descriuere il giorno, mese, & anno, e la Persona di chi, e la Causa, e per qual termine le riceuerà, e nel riscoter à buon conto

conto auerta di apponere nella partita le cose soprafcritte, ciò è, che li riceue in conto di tanta fomma, con efprimere la fomma intiera del debito. Douerà ritrouarfi à tutte le Congregationi, dare informatione di tutto quello, che occorrerà per feruitio dell'Hofpedale, annotando in vn foglio tutte le liti, & impedimenti, che li nafcono nella fua efattione, quale fia obligato dire in ogni Congregatione, acciò bisognando fe li poffa fouuenire dell'aiuto del Procuratore, Sollecitatore, & altri. Occorrendo, che refi sfittata alcuna Casa, fia obligato subito, che farà sfittata, ò tra otto giorni al più quando per qualche accidente ftraordinario fi sfittaffe darne conto alla Congregatione con annòtare in vn libro intitolato sfittamento di cafe, il giorno preefo, che cominciò à reftar sfittata, acciò fi poffa dalli Guardiani pigliarui quella prouifione, che li parerà opportuna, qual libro farà cura fua presentare in ogni Congregatione, e mandando di quanto di fopra fia obligato del proprio à riftorare l'Hofpedale del fitto per tutto il tempo, ch'ella reftarà sfittata, & occorrendo, che alcune di effe haueffero bisogno de miglioramenti, e reparationi non poffa fpendere à beneficio di effe cofa alcuna fenza licenza in fcriptis almeno di vn Guardiano. Ogni tre mefi almeno, e più fpeffo fe parerà alli Guardiani, e Sindici fi debba far faldare li fuoi conti, quali fi debbiano fottoscriuere dall'ifteffi Sindici, dal medefimo Efattore, e Computifta, & ancorche detti conti fuffero fottoscritti da Sindici, e non dall'Efattore, nondimeno habbi à ftare alla dichiarazione, e fentenza loro, ne poffi appellarne, dire de nullitate, ò in qualfiuoglia modo ad altri Giudici reclamare, fe prima non hauerà dato fodiffattione intieramente al detto Hofpedale conforme detta

sentenza, e che ogn' Anno rimetta li suoi libri nell'Archivio subito spogliati dal Compotista che faranno, con farcene fare Instrumento, ò quietanza dal Secretario, e del saldo fattogli con dare lista di quello, che resta à riscotere da inserirsi in detto Instrumento, ò quietanza per annottarlo anco à parte, oltre al debito ordinario dell'Anno seguente. Che annoti nel libro della Congregatione tutti li spigionamenti di Case, e Botteghe, ne possa appigionare Case senza Instrumento di locatione, ò poliza, mentre non passi dieci scudi di locatione l'Anno. Douerà subito riscosso portar li denari al Monte della Pietà in credito dell'Hospedale, & in ogni Congregatione, dourà mostrare il libro del rincontro del Banco sottoscritto dal Compotista del Monte, & ad ogni Congregatione porti in vn foglio tutto l'esatto da vna Congregatione all'altra.

### Dell'Offitio del Mandatario. Cap. I X.



L Mandatario sarà diligente in intimare tutte le Congregationi generali, e delli Quattordeci, alle quali dourà assistere sino alla fine, sarà anco obligato intimare l'Essequie solite interuenirci li Quattordeci, come anco fare tutte le citationi, intimationi, e qualsiuoglia altri atti giuridici, che faranno necessarij, & occorreranno per seruitio dell'Hospedale, e dourà anco fare qualsiuoglia altra cosa concernente l'Offitio suo secondo, che alla giornata dalli Guardiani, e Ministri sarà comandato. Che il Mandatario  
non

non possi pretendere mercede di alcuna subbastatione, deliberatione, possessi, ò altri atti giuditarij, & anco sia obligato andare fuori di Roma nel distretto per seruitio dell' Hospedale, nel qual caso se gli debba dare solamente Caualcatura, e spese.

## Della Cura degl' Infermi.

### Cap. X.



Perche tutto il seruitio di quest' Hospedale è indirizzato alla Cura, e buon gouerno degl' Infermi prouedendosi in questi Statuti alli Offitiali, Ministri, e buon amministratione dell' hauere di questo Hospedale, è stato stimato anche necessario di prouedere alla buona cura delli detti Infermi, doue s' indirizza tutto il fine di quest' opera pia, tanto più, che per lunga esperienza si è prouato, che con li remedij ordinarij soliti vsarsi in questo luogo, non si possono superare mali così grandi, che però hauendo Monsignor Bonaccorsi Chierico di Camera, al presente Prelato di quest' Hospedale osseruato il poco profitto, che con tanta spesa, e cura si faceua, hà radunato vn Collegio de Medici principali di Roma, e discussa diligentemente la materia, si è risoluto, che si adoprano diuersi medicamenti più efficaci regolandosi dalla qualità del male, e stato degl' Infermi conforme ad vna instruttione, e norma fatta da detti Medici, quale si conseruarà nel nostro Archiuio, acciò ser-

ua di perpetua instruttione. E perche detti medicamenti alle volte nè pure possono superare la prauità del male, si è anco risoluto, che si adoprinò le Stufe, alle quali però non possi esser ammesso alcuno, che prima non siano stato per otto, ò dieci giorni pubblicamente ne letti del nostro Hospedale, al che ne meno di ordine espresso delli Guardiani si possa contrauenire, sotto pena di pagare al fin dell'Offitio, il doppio di quello hauerà speso l'Hospedale in seruitio di chi hauesero messo alle Stufe, e questo per ouuiare à diuersi inconuenienti, riserbando ad arbitrio de Guardiani di ferrare, & aprire dette Stufe, secondo, che giudicaranno il bisogno.



# PARTE TERZA



## STATVTI, ET ORDINI

Da offeruarsi nel regimento della Venerabile Chiesa di S. Giacomo Apostolo detto degli Incurabili.

### Della Chiesa. Cap. I.



Vesta Chiesa consecrata à S. Giacomo Apostolo, è chiamata di S. Giacomo degl'Incurabili in Augusta, con l'Hospedale contiguo, si come da fondamenti prima fù fabricata nel 1338. l'Anno quinto del Pontificato di Papa Benedetto X. detto duodecimo dalla bon. me. di Giacomo Cardinal Colonna, che ne lasciò il gouerno, & amministratione alla nostra Compagnia chiamata all' hora della Madonna del Popolo, così la noua nella forma, che al presente si vede è stata con molta spesa fabricata da fondamenti dalla felice mem. del Sig. Card. Anton Maria Salmiati, il quale in età sua hà anco stabilito l'ordine con chi si hà da seruire, & offitiare con hauer lasciato conueniente entrata per la prouisione de Quattordici Sacerdoti, e doi Chierici, quali douessero

fero essere eletti da Guardiani pro tempore, e leuati anco ad nutum loro, come nel suo testamento dell'Anno 1593. e dalla Donatione fatta l'Anno 1601. De quali Sacerdoti volse, che vno fosse Sacrestano, e che douesse hauer dieci feudi di più degl'altri, il quale hora è Deputato ancora dalli Guardiani per il buon gouerno della Chiesa, tenendosi vn Sotto Sacrestano similmente Sacerdote, & à tutti ordinò l'infra scritto seruitio. Prima, che celebrassero ogni giorno nella sopradetta Chiesa, e che vno in particolare ogni giorno celebri all'Altare Priuilegiato la Messa da Morto per l'Anima sua, e nelle festi celebrando secondo l'ordine della Chiesa applichi quel Sacrificio per la medesima anima sua, con ricordarsine al memento. Volle anche, che ogni settimana dui di questi nelli giorni feriali, e non altrimenti nelle festi di Precetto, siano vacanti, & esenti. Secondo ordina, che si facciano quattro Anniuersarij per l'Anima sua, esortando li Guardiani à trouaruisi presenti con distribuire nel giorno della sua morte vn Rubbio di pane à Pouerì. Terzo, che ogni giorno si recitino distintamente, e diuotamente tutte l'hore Canoniche, e si canti la Messa chiamata Conuentuale stando in Choro li Sacerdoti decentemente con le Cotte. Quarto nel giorno di S. Giacomo nostro Padrone si canti Matutino nell'Aurora. Quinto, che nella notte di Natale, cantato il Matutino, e la Messa, si recitino le laudi. Nell'Aurora dopo Prima si canti la seconda Messa, e la matina dopo Terza si canti la terza Messa. Sesto, che nelli tre giorni della settimana Santa si canti Matutino, e le laudi la sera. Settimo, che nel giorno d'ogni Santi dopò il Vespro della festa si canti il Vespro de Morti, e che nel giorno seguente, nel quale si fa commemoratione

zione di tutti li Morti, si canti il Matutino, e le laudi, e dopo tutte l'hore la Messa. Ottauo, che in tutte le Domeniche, e Festi si cantino li Vespri, e che nelle feste doppie della prima Classe si cantino anco li primi Vespri, e che si canti la Compieta dalla Terza Domenica di Quaresima inclusive fino alla feria seconda dopò l'Ottava di Pasqua con l'Antifona conueniente all'Altare della Madonna, al quale Altare vole, che ogni Sabato dopò Compieta si cantino le litanie della Madonna. Istituì anco due Chierici, che douessero seruire, come si dirà nel Capitolo dell'Offitio loro, in modo, che trà questi, de quali dui sempre confessano, & amministrano li Sacramenti à persone pie, e deuote, che in buon numero le Domeniche concorrono, & altre feste à gloria di Dio, della Gloriosa Vergine, di S. Giacomo Apostolo, e di tutti li Santi.

## Del Gouerno, e cura di detta Chiesa.

### Cap. II.



Fin di regolare il seruitio della Chiesa, e di contenere in Offitio li sudetti Sacerdoti, Chierici, e Ministri, e proueder à i bisogni, che occorrono in assenza de Guardiani, si è giudicato bene, che li Guardiani, eleggano, e deputino [per Capo, e Guida loro da mutarsi, quante volte à essi parerà vno de i sudetti Quattordeci Cappellani, quale sia Persona graue, di lettere, prudente, e di buona fama, e tale, che gl' altri Cappellani non si sdegnino di portargli il douuto rispetto. Questo oltre al supplire per se stesso al peso, & obli-  
ghi

ghi del Sig. Card. Saluiati, hauerà la preintelligenza di tutte le cose, sì della Chiesa, come della Sacristia, disponendo il tutto in esecutione degl'ordini stampati à parte per seruitio della Chiesa con quel di più, che in essi Statuti si dispone concernente al seruitio della Chiesa, de i quali ordini, e statuti terrà vna copia appresso di se, & vn'altra copia ne farà conseruare in Sacristia, acciò sappia ciascuno l'officio suo. Assisterà di continuo in Choro, acciò con l'esempio di lui, e col comandar, quando bisognerà si effiguisca puntualmente quel, che si ordina. Nelle Domeniche, & altre feste di precetto procurerà, che delli due Confessori, vno almeno risieda sempre al Confessionario, mentre si celebrano li diuini Offitij, e concorrendo copia de Penitenti, vi siano anco tutti dui. Sarà anco cura sua di far tenere le feste il Santissimo Sacramento in vna delle Cappelle più commodi per poter comunicare, senza disturbarli l'Altar Maggiore nella celebratione de i diuini Offitij, e che siano spediti quelli, che vorranno comunicarsi. Auuifara li Guardiani subito, che vachi qualche Cappellania, acciò possano prouedere del successore. Darà conto al Prelato di quei disordini, à quali egli con la sua destrezza, & autorità non haurà potuto rimediare. Procurerà, che si sodiffaccia pienamente à suo tempo à gl'oblighi, e pesi della Chiesa, facendo scriuere ogni giorno tutte le Messe, che con effetto si celebreranno, e sopra tutto farà eseguire puntualmente quello hauerà ordinato il Sig. Card. Saluiati, & altri Benefattori. Sarà insieme con il Camerlengo, e Sacrestano per riuedere il conto delle Messe votue, & altre Elemosine della Chiesa, quali si douranno annotare in vn libretto, che dourà conseruarsi in Sacristia, procurando, che si so-

fi sodisfaccia al tutto conforme alla mente, e volontà di chi hà offerto, con distribuire dette Messe, e l'Elemosine loro prima à i Sacerdoti di Chiesa per quei giorni, che ò faranno vacanti, ò che non hauranno obbligo della Chiesa di applicare il lor Sacrificio per l'anima del Sig. Cardinal Saluiati, e non potendo essi supplire prontamente, procurerà, che il Sacrestano chiami delli altri Sacerdoti di fuori. Dourà anco far radunar ogni settimana gl'altri Cappellani nella stanza assegnatali per far le conferenze de i Casi di coscienza, e delle ceremonie, procurando, che le proposte de i casi dubbij, insieme con gl'argumenti, e dispute si facino con carità, e senza alterationi, à fin, che, e chi confessa di presente, e serue di Mastro di Ceremonie, e gl'altri s'instruiscano nell'Offitio di buon Sacerdote, e possino in ogni tempo con dar buon saggio della scienza loro rendere honore al luogo, & à chi gli hà eletti. Auuertendo di responder tutti con larghezza di parole, e di ragioni, ne si debbano rimettere à quello, che hà detto alcun altro, mà essendo dell'istesso parere, lo spieghino largamente, e con chiarezza di ragioni, auuertendo, che tanto in questa, quanto in ogn'altra occorrenza prestino il douuto ossequio, & vbidienza al Deputato.

### De Cappellani. Cap. III.



I Cappellani si come sono amouibili ad nutum de Guardiani conforme alla dispositione della fel. mem. del Sig. Cardinal Saluiati, così deuono essere eletti dall'istessi Guardiani per concorso rigoroso di canto

I

fermo,

fermo, & effame de casi di conscienza, concorrendoui però la buona fama, & altre qualità necessarie per l'honoreuolezza, e quiete di questo luogo, che però non douranno eleggersi persone, che habbino negotij d'altri, ò lite particolare, e caso che gli Guardiani nella Congregatione secreta ordinaria concordemente elegessero detti Cappellani, in tal caso s'intendino ammessi alla Cappellania senza altro concorso, ma eleggendosi in altra forma l'electione sia nulla. Alli Cappellani, che seruiranno, se ben il Sig. Cardinal Saluiati lascia solo cinquanta scudi per ciascheduno l'anno, si daranno non dimeno per ciascheduno scudi cinque di moneta in fine di ogni mese, e cinque giuli per Anniuersario da distribuirsi tra li presenti, il quale augmento di salario con altre commodità gli sono date rispetto al seruitio accresciutogli di più di quello ordina il sudetto Sig. Cardinal Saluiati, come di dir quotidianamente il Matutino in Choro, & altro. Li Cappellani douranno ogni giorno celebrare in Chiesa secondo si dirà nell'Offitio del Sacrestano, assisteranno à tutte l'hore canoniche tanto notturne quanto diurne, e Messe cantate sempre con le cotte, & al tempo d'andare in Choro procuraranno trouarsi tutti in Sacristia per andare in Choro à doi à doi secondo la loro ansianità, sotto pena di pagar la pontatura, doue arriuati, e fatta vna riuerenza al Santissimo Sacramento, e poi l'vno all'altro andaranno al luogo loro, la metà da vna parte, e l'altra metà dall'altra doue fatto alquanto oratione cominceranno l'Offitio con voce alta, & intellegibile, e nell'vscir di Choro partano, e vadano all'istesso modo fin dentro alla Sacristia, doue deposta la Cotta vadino in pace, e questo ordine di caminare douranno offeruare anco nell'andare  
alla

alla Processione per aprire, e ferrare la Santissima Madonna del Popolo, & in altre funzioni pubbliche. Il Cappellano Hebdomadario douerà stare nella parte dell'Epistola, e far l'Offitio in Choro sino al tempo d'andare à cantare la Messa, quale dourà cantare per se stesso, e non per altro, e se pure haurà qualche impedimento, ne facci prima motto al Deputato, ò al Decano in sua assenza, acciò si proueda di altro, che supplisca. Il giorno seguente dopò la commemoratione de Defonti, douranno cantare vna Messa all'Altare Priuilegiato per tutti li Benefattori della Chiesa, e dell'Hospedale per sodisfare ad ogni obligo, che per inauertenza restasse di eseguirsi, e per ouuiare ad ogni caducità, conforme ad vn Motoproprio della san. mem. di Papa Paolo Terzo, faccino à suoi tempi gli Anniuersarij per gli Defonti benefattori secondo stà notato nella tauola posta in Sacristia. Si proibisce espresamente, che nefsuno Cappellano possi seruire alla nostra Chiesa per interposta Persona per vn giorno senza licenza de Guardiani, ò Camerlengo, e quando qualche Cappellano restasse di seruire più di tre giorni seguiti, la rata, che della loro prouisione tocca alla Messa, ricaschi alla Chiesa, la quale farà supplire in ogni modo da altri Sacerdoti à questi mancamenti, ma quando restasse di seruire per otto giorni continui, s'intendi la Cappellania esser vacua, eccetto però in caso d'Infermità. Doueranno li due Cappellani, che sono vacanti dal seruitio della Chiesa assistere nel giorno della loro vacanza al Pranzo, & alla Cena degl'Infermi dell'Hospedale assistendo, e seruendo li più grauati con carità per inferuorare gl'altri Ministri con l'esempio loro, intendendo il bisogno di ciascheduno per riferirlo alli Guardiani in caso, che il Priore, &

altri Ministri non desero quella sodisfattione, che loro stimassero conuenirsi, e si sforzaranno di consolarli con darli anco qualche ricordo spirituale, e mancando d'interuenirui, ò di fare la carità conforme si conuiene debbano esser puntati nell'istessa forma, che quando mancano dal Choro, e la puntatura vada in beneficio dell'Hospedale, e farà cura del Priore di Puntarli, & al fin del Mese darne la lista al Deputato, il quale la riferisca al Camerlengo di Chiesa con ritener à tutti quello, che haueranno mancato. E perche puol essere, che la poca carità di molti non curi di perdere quella puntatura, bisognando, douranno li Guardiani crescerla secondo il bisogno. Auertendo, che douranno esser puntati tutti quelli, che non si ritrouaranno dalla beneditione del Pranzo, e Cena, sino al fine di essa, e che non faranno la douuta carità alli più bisognosi, conforme si dispone nel presente Capitolo. Douranno detti Cappellani non solo in Casa, ma particolarmente in Chiesa vsar modestia singolare, douranno cantare con puntualità, & adagio, non douranno partir di Choro senza causa vrgente, e douranno obedire al Deputato con ogni puntualità. E perche detti Cappellani deuono fare vita esemplare, e ritirata, si proibisce à tutti loro, come anco al Mastro di Casa, & à tutti gl'Offitiali, e Seruenti, che non possino sotto qual si voglia pretesto tenere in Camera, ne à magnare, ne à dormire persona alcuna etiam proprij Parenti stretti senza licenza de Guardiani, li quali non gli la possino dare, se non in caso di necessità, e per pochissimi giorni. Douerāno similmente sì li detti Cappellani, come anco il Mastro di Casa, e tutti gl'Offitiali, e Seruenti trouarsi in Casa auanti vn hora di notte dopò la quale nō li farà aperta la porta, anzi mancãdo

do per tre volte s'intédano cassi, & acciò nō possino in modo alcuno scusarsi, farà incumbenza del Mastro di Casa ad vn hora di notte far sonare per vn mezzo quarto d'hora la Campanella dell'Hospedale, la qual finita farà ferrare le Porte, ne dopo l'apri à persona alcuna, se non in caso di necessità.

## Delli Confessori. Cap. IV.



E sudetti Quattordecì Cappellani, doi almeno se n'elegeranno atti per assera ammessi alle Confessioni, e questi assisteranno alli Confessionarij li giorni festiui, settimana Santa, & anco in altri tempi, secondo i bifogni, e staranno sempre con le Cotte, e berretta le feste, e nelli giorni feriali dopò pranzo con la Zimatra, e berretta, non douranno pigliare elemosine per dir Messa, ma douranno mandare, ò li Penitenti, ò l'elemosine al Sacrestano, che la faccia notare al libro, e mettere il denaro nella Cassa, facèdo celebrare la Messa conforme all'intentione di quello hà dato l'elemosina. Nelli giorni festiui diranno le prime Messe per poter assistere à Confessionarij, e quando haueranno qualche impedimento dichino l'vltime dopò, che farà cefsato il corso de Penitenti.

Dell'

## Dell'Appuntatore. Cap. V.

**D**ourà eleggerfi ogni Mese due de i sudetti Cappellani, che seruono per appuntare quelli, che faranno assenti dal Choro, li quali douràno puntare fedelmente ciaschedun Cappellano, che mancherà finito il primo Salmo del Matutino, delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, & al primo Chirie della Messa ogni volta, e per ciaschedun hora nelli giorni feriali vn baioccho, e nelli giorni festiui di precetto doi baiocchi da partirsi tra i presenti, e dourà auuertire quelli, che stanno fuori di Choro senza bisogno della Chiesa, e puntargli irremissibilmente, tenendo vn libro à posta per la puntatura, & in caso, che manchi alcuno secondo, che si è detto nel terzo Capo delli Cappellani ne dia conto alla Congregatione per potere ordinare li mandati secondo il seruitio, che hauerà fatto, e questo s'intenda ne giorni feriat, ma ne Festiui s'appuntino, se non si trouano nell'vscir processionalmente in Sacrestia.

## Del Sacrestano. Cap. VI.

**L** Sacrestano dourà esser diligente, e la mattina all' hora della prima Messa si trouarà in Sacrestia per dar ordine insieme con i Chierici alle cose necessarie per celebrare, mettendo in particolare all'ordine i Calici conforme à quello si dirà, e  
procu-

procurarà di dir sempre la prima Messa per poter assistere  
 alla Sacrestia, facendola dir da altri in caso, che detta hora  
 sia impedito. Terrà nella Sacrestia vna Tabella amouibile,  
 nella quale saranno scritti tutti i nomi, sì de Cappellani or-  
 dinarij, come de i straordinarij, che non resedono in Casa,  
 & ogni Sabato accomoderà per turno questi nomi, cioè  
 due Cappellani di Casa, & vn di fuori cominciando dalli  
 più antichi in tal maniera, che quello, che vna settimana  
 hauerà detto la seconda Messa, l'altra settimana dica la ter-  
 za, e così di mano in mano, e nell'andar fuori le Messe of-  
 ferui l'ordine antico, cioè doi Cappellani di Casa, & vno  
 di fuori, e se alcuno non si trouarà all'hora sua della Messa,  
 ò non la vorrà dire quando sarà auisato dal Sacrestano, in  
 quel caso la dourà dire nell'ultimo luogo, & in tanto farà  
 parare quello, che seguirà nel turno, e lo farà vscire à dir  
 Messa, se però non venisse alcuno per sua deuotione, nel  
 qual caso bisogna, che quello habbi pazienza, e vadi fuori  
 quando li farà detto dal Sacrestano, itando apparato fino à  
 quel tempo, che dourà vscire, & auerti di non lasciare ap-  
 parare alcuno à chi non tocca, e massime nel tempo, ch'hà  
 d'andare in Choro, nel qual tempo dourà chiamare, ò far  
 chiamare il Sacerdote à chi toccherà, mentre in quel tempo  
 non vi siano forastieri, poiche essendoui forastieri non dou-  
 rà chiamare Preti dal Choro rimandandolo al Choro, se  
 verrà senza esser chiamato. Ne terrà per quelli di Chiesa  
 altro, che doi paramenti per leuare ogni occasione ad al-  
 cuno d'appararsi, e se à questo ordine alcuno contrauerà  
 s'intendi come assente dal Choro, e quelli di fuori s'inten-  
 dino incorsti nella pena di mezzo grosso. Procurarà anco  
 che tutti li Cappellani così ordinarij, come straordinarij  
 cele-

celebrato, che habbino, scriuano di mano loro la Messa, che haueranno detta nel libro, che dourà tener à posta in Sacrestia, dal quale si cauarà in fine di ogni mese il cōto, che dourà dare al Camerlêgo per spedirfene il mādato. Dourà tener monda, e netta la Sacrestia facendo, che li Chierici spesso la spazzino, non permettendo, che vi si tenghino cose, che non appartengono ad vn luogo così Santo, e dourà ogni Mese lauar li Calici, & vn giorno sì, li Purificatori, e l'altro nò, mutare li Corporali ogni doi Mesi, ò quando farà di bisogno, mutar ogni Sabato li Ammitti, e Camici, voltar le touaglie dell'Altari ogni otto giorni, & ogni Mese mutarle, e le Cotte ogni tre Mesi farle biancare, mutandole, & imbiancandole anco più spesso secondo vedrà il bisogno, & in somma procurarà, che si stia con quella maggior politezza, che si potrà, ne permetti, che entri alcuno nella Sacristia senza necessità, e facci, che vi si offerui silentio. Hauerà cura di far sonare l'Offitio quotidianamente secondo la Tabella posta in Sacrestia, quale farà sottoscritta da Guardiani. Auertendo però di pigliare altro tempo da far sonare nelle Feste, & altri giorni, ne i quali occorra di farsi in Chiesa funtione alcuna, e nel tempo, che si Predica, & Sabato à sera farà la bēdittione dell'acqua nelle Pile della Chiesa, e nelle Festi principali ornerà gl'Altari di Reliquie, & altri ornamenti facendo ben spesso nettare dalla Poluere la Statua di S. Giacomo.



Delli

## Delli Cappellani di fuori. Cap. VII.



Vesti Sacerdoti douranno celebrare ogni giorno applicando il sacrificio secondo l'obbligo posto nella Tabella in Sacrestia, e perche sia seruita la Chiesa, venuta, che farà l'hora del turno, non partino dalla Sacrestia, ò almeno dalla Chiesa, acciò che al suo tempo il Sacrestano li possi trouare, e se si partiranno s'intendino esser nell'ultimo luogo, il che s'intendi anche de Cappellani di Chiesa. Questi Sacerdoti hauranno per loro prouisione giulij venticinque il Mese per ciascheduno, concedendosele anco vna vacanza con mandato de Guardiani, il quale dourà esser segnato prima dal Camerlengo della Chiesa per assicurarli del seruitio di ciascuno con il sudetto libro, e sottoscritioni.

## Delli Chierici. Cap. VIII.



Vattro douranno esser li Chierici, doi per il legato della bon. mem. del Sig. Card. Saluiati, e doi della Casa, quali osseruaranno gl'infra scritti Statuti. Primo douranno essere obedienti al Cappellano, che farà deputato alla cura, e gouerno della Chiesa, & al Sacrestano facendo tutto quello, che se gli comandarà, e faranno obligati sonar Matutino, e Vespro vn quarto d'hora prima per dar tempo à Sacerdoti di poter venire all'Officio, e que-

K

sto

sto ofseruaranno sì nelle feste, come ne giorni feriali, e nelle feste douranno efser presenti anco à i Vespri per far le functioni sue, e douranno sonar l'Aue Maria, e Prediche à suoi tempi. Secondo feruiranno alle Messe vna per ciascheduno fino al fine, ricordandosi di feruire con diuotione, efendo quest'officio d'Angelo, e nell'andare fuori sonata la Campanella, piglinol'acqua Santa dal Sacerdote, e dopò che il Sacerdote farà spogliato inginocchiati dimandino la benedittione. Terzo douranno scopare la Chiesa quante volte farà bisogno, ogni mattina scopare, e riuedere tutti li Altari, leuare le Tele di Ragno, nettare dalla Poluere la statua di S. Giacomo almeno ogni quindici giorni, ogni Sabato lauare le pile dell'acqua Santa, e metterui noua acqua da efser benedetta, far la guardia alla Chiesa, & alla Sacrestia, tener mondi, e netti li Candelieri dell'Altari, Lampade, & ogn'altra cosa appartenente al culto diuino, e sopra il tutto tener del continuo accese le Lampade auanti al Santissimo Sacramento, & alla Madonna, & altri conforme al solito, & in somma far tutto quello, che appartiene à boni Chierici. Li doi Chierici del Cardinale haueranno di sua prouisione ogni Mese giulij venticinque, vno de quali serue per Sacrestano, al quale li si è aggiunta altra prouisione, e li altri doi, giulij quindici il Mese per ciascheduno. E per concludere questi Statuti, douranno da ogn'vno inuiolabilmente efser ofseruati sotto quelle pene, che pareranno alli Guardiani, e che il Deputato con il Sacrestano nelle cose appartenenti al seruitio di Dio, e della Chiesa siano obbedienti, altrimenti si procederà contro li trasgressori, & inobbedienti senza rispetto alcuno, volendo che questa Chiesa sia seruita con quel decoro che conuiene.

E per-

E perche al seruitio della detta Chiesa si ricercano Sacerdoti di vita esemplare, e sufficienti, si ordina che li Guardiani debbano ogni sei Mesi fare il Scrutinio secreto di detti Preti, cioè nel fine del Mese di Giugno, e del Mese di Dicembre confirmando à voti segreti detti Cappellani della Chiesa à vno per vno singolarmente, e quelli, che non saranno confermati passati li detti Mesi Giugno, e Dicembre s'intendino cassi, riseruando però la facoltà alli Guardiani di licentiarli ogni volta li parerà conueniente, e necessario.

Della Custodia che hà l'Archiospedale della Santissima Madonna del Popolo, della Processione in aprirla, e ferrarla, dell'Officio del Priore, e Frati di quel Conuento.

Cap. IX.



Ome si è accennato di sopra questa Compagnia ab immemorabili, è stata chiamata della Madonna del Popolo per la custodia, che sempre ne hà hauta, e però li si è riseruata la facoltà di aprirla, e ferrarla non ostante, che detti Padri habbino tentato altre volte di liberarsi dall'obligo, che hanno à mezza Quaresima quando s'hà da aprire, & all'Ottaua di Pasqua quando si ferra, di venir Processionalmente à San Giacomo à leuar li Guardiani, & Officiali con il resto della Compagnia radunati à posta per andare à fare questa Cere-

monia, e particolarmente li 25. Marzo del 1604. effendo Vicario del Papa il Sig. Cardinal Camillo Borghese, il quale fu poi Sommo Pontefice con vna protesta fatta in quel Tribunale, qual poi dalli medesimi Padri fu riuocata li 24. Aprile dell'istesso Anno alla presenza di Sua Santità all' hora Vicario, come costa nel nostro Archiuio per rogito di Pietro Braua Secretario di detto Hospedale sotto li 24. Aprile 1604. Deuono perciò li Guardiani esser molto solleciti, & auertiti à radunar gl' Officiali, e Fratelli della Compagnia per interuenire à questa Processione, prouedendo tutti li Preti di Chiesa, e dell' Hospedale con il resto della famiglia per sodisfare all' obbligo, che si hà verso la Beatissima Vergine, & aspettare, che detti Padri ne sopradetti giorni venghino processionalmente con entrare dall' Hospedale delle Donne, & uscendo per quello degl' Huomini nella Chiesa verso Ripetta, doue il Sacerdote parato di Piuiale recitarà l' Oratione di S. Giacomo con hauer il Diacono, e Subdiacono parati similmente di Tonicelle. E perche con il tempo nacquero molti disordini, & abusi, fu neecessario che il Sig. Cardinal S. Honofrio all' hora Prouicario sotto li 13. Aprile 1642. facesse sopra questo particolare diuersi ordini, nelli quali si prescriue precisamente il modo da tenersi in questa cerimonia, li quali douransi far osservare puntualmente nella forma, che si trouaranno stampati à parte.

77

Del Modo di accettare li Fratelli, e Sorelle.  
Cap. X.

**C**HI vorrà essere accettato nel numero de Fratelli, e Sorelle della Compagnia dell'Hospedale andará dal Mastro di Casa, che li scriuerà nel libro della Compagnia, & alla prima Congregatione ne darà la nota, perche si accettino, non si opponendo ecceptione di rilieuo. Per doi Mesi auanti la creatione delli Offitiali non si ammetta, ne si scriua per Fratello della Compagnia alcuna Persona. Che non possi essere accettato nel numero de Fratelli, ò Sorelle, se non persone honeste, di buona fama, e conditione, e timorose di Dio, e debba promettere di osseruare li ordini, e Constitutioni dell'Hospedale.

Dell'obligo de Fratelli, e Sorelle.  
Cap. XI.

**L**I Fratelli, e Sorelle dell'Hospedale non hanno obligo particolare, ma deuono li Fratelli interuenire all'electione de nuoui Offitiali, e Fratelli, e Sorelle nell'Annuiuersarij, e nella Processione di mezza Quaresima, e l'Ottaua di Pasqua, che si fa per aprire, e ferrare la Santissima Madonna del Popolo, & ogni volta, che saranno intimati dal Mandatario dell'Hospedale con pregare anco il Sig. Iddio, e S. Giacomo per l'anima de Benefattori, e far dell'elemosina à cercatori dell'Hospedale.

73  
INNOCENTIVS  
P A P A X.

Ad perpetuam rei memoriam.



Illantis Ecclesie regimini nullis licet  
suffragantibus meritis per abundan-  
tiam caelestis misericordiae praeposi-  
ti eaque pro Hospitalium quorum-  
libet praefertim in hac Alma Vrbe  
nostra ad Pauperum morbis incurabi-  
libus laborantium solamen, atque  
subsidium pie, sancteque instituto-  
rum felici directioni, & gubernio providè facta, & ordina-  
ta fuerunt, vt firma, & illibata persistant, libenter cum à  
Nobis petitur Apostolicae confirmationis robore commu-  
nimus, prout in Domino conspiciamus salubriter expedire.  
Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Guar-  
diani, & alij Officiales Hospitalis Sancti Iacobi Incurabi-  
lium de Vrbe praedicta, quod pro bono regimine eiusdem  
Hospitalis noua statuta iussu nostro condita fuerunt, quo-  
rum tenor est, qui sequitur videlicet &c. Quare Guardiani,  
& Officiales praedicti Nobis humiliter supplicari fecerunt,  
vt Statuta huiusmodi pro maiori illorum validitate, atque  
obseruantia apostolica auctoritate confirmare de benigni-  
tate Apostolica dignaremur; Nos igitur eorumque Guar-  
dianorum, & Officialium votis hac in re annuere volentes,  
& co-

& eorum singulares personas à quibusvis excommunicationis, alijsque pœnis ad effectum præsentium tantum consequenti absoluentes. Huiusmodi supplicationibus inclinati, statuta præinserta auctoritate Apostolica tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, ac illis inuiolabilitèr perpetuæ Apostolicæ firmitatis vim, & robur adiicimus, omnesque, & singulos tam iuris, quàm facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint supplemus. Decernentes eadem Statuta, necnon præfentes litteras semper, & perpetuò valida, firma, & efficacia existere, & fore, ac ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore spectabit inuiolabilitèr obseruari sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos, & Causarum Palatii Apostolici Auditorem, ac S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quidquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstant quoad electiones Officialium dicti Hospitalis fel. rec. Leonis Papæ Decimi super erectione dicti Hospitalis edita, alijsque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac alijs eiusdem Hospitalis etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs, indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, & litteris illorum tenore præsentium pro expressis haberi ad præmissorum effectum specialiter, & expresse derogamus cæterisque contrarijs quibuscum-

buscumque . Datum Romæ apud Sanctam Mariam Ma-  
iorem sub Annulo Piscatoris die . . Aprilis M.DC.LIV.  
Pontificatus nostri Anno Decimo .

G. Gualterius,



Tauo-

S. P. Q. R.  
X RIPART. A.B.A.  
BIBLIOTECA  
N. INV. 157

Unable to display this page

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Dell' Offitio del Spetiale. Cap. 15.</i>                                                      | 33 |
| <i>Dell' Offitio del Dispensiero. Cap. 16.</i>                                                   | 33 |
| <i>Dell' Offitio del Guardarobba. Cap. 17.</i>                                                   | 34 |
| <i>De Seruitori, &amp; altri Ministri dell' Hospedale. Cap. 18.</i>                              | 35 |
| <i>Dell' Offitio del Scalco di Tinello. Cap. 19.</i>                                             | 37 |
| <i>Dell' Offitio de Seruitori. Cap. 20.</i>                                                      | 37 |
| <i>Dell' Offitio del Cuoco, Lauandaro, e Portaspesa. Cap. 21.</i>                                | 39 |
| <i>De i Ministri, &amp; Officiali in genere. Cap. 22.</i>                                        | 40 |
| <i>Capitolo generale per gl' Officiali, e Ministri dell' Archiospe-</i><br><i>dale. Cap. 23.</i> | 40 |
| <i>Delli legati, ò lascite, che peruengono all' Hospedale. Cap. 24.</i>                          | 41 |

## P A R T E S E C O N D A.

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Del Gouerno della Casa, &amp; Amministratione dell' entrate, e</i><br><i>beni di essa. Cap. 1.</i>    | <i>pag. 42</i> |
| <i>Delle Compre, &amp; Alienationi, Locationi, e Prestiti de Beni</i><br><i>dell' Hospidale. Cap. 2.</i> | 44             |
| <i>Dell' Offitio del Mastro di Casa. Cap. 3.</i>                                                         | 48             |
| <i>Dell' Offitio del Procuratore. Cap. 4.</i>                                                            | 50             |
| <i>Dell' Offitio del Sollecitatore. Cap. 5.</i>                                                          | 51             |
| <i>Dell' Offitio del Segretario. Cap. 6.</i>                                                             | 53             |
| <i>Dell' Offitio del Comporista. Cap. 7.</i>                                                             | 54             |
| <i>Dell' Offitio dell' Esattore. Cap. 8.</i>                                                             | 56             |
| <i>Dell' Offitio del Mandatario. Cap. 9.</i>                                                             | 58             |
| <i>Della cura degl' Infermi. Cap. 10.</i>                                                                | 59             |

PAR-

# P A R T E T E R Z A.

|                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Della Chiesa. Cap. 1.                                                                                                                                                                   | pag. 61 |
| Del Governo, e Cura della Chiesa. Cap. 2.                                                                                                                                               | 63      |
| De Cappellani. Cap. 3.                                                                                                                                                                  | 65      |
| Delli Confessori. Cap. 4.                                                                                                                                                               | 69      |
| Dell' Appuntatore. Cap. 5.                                                                                                                                                              | 70      |
| Del Sacrestano. Cap. 6.                                                                                                                                                                 | 70      |
| Delli Cappellani di fuori. Cap. 7.                                                                                                                                                      | 73      |
| Delli Chierici. Cap. 8.                                                                                                                                                                 | 73      |
| Della Custodia, che hà l' Archiospedale della Santissima Ma-<br>donna del Popolo, della Processione in aprirla, e serrarla:                                                             |         |
| Dell' Offitio del Priore, e Frati di quel Conuento. Cap. 9.                                                                                                                             | 75      |
| Del modo di accettare li Fratelli, e Sorelle. Cap. 10.                                                                                                                                  | 77      |
| Dell' oblighi de Fratelli, e Sorelle. Cap. 11.                                                                                                                                          | 77      |
| Breue della san. mem. di Papa Innocentio X. per la confirma-<br>tione delli Statuti dell' Archiospedale di S. Giacomo in Au-<br>gusta chiamato dell' Incurabili inserti in detto Breue. | 78      |

I N R O M A,  
Nella Stamparia della Reu. Cam. Apost. 1658.

---

*Con licenza de' Superiori.*



1. La Chiesa. Cap. 1.  
 2. La Chiesa. Cap. 2.  
 3. La Chiesa. Cap. 3.  
 4. La Chiesa. Cap. 4.  
 5. La Chiesa. Cap. 5.  
 6. La Chiesa. Cap. 6.  
 7. La Chiesa. Cap. 7.  
 8. La Chiesa. Cap. 8.  
 9. La Chiesa. Cap. 9.  
 10. La Chiesa. Cap. 10.  
 11. La Chiesa. Cap. 11.  
 12. La Chiesa. Cap. 12.  
 13. La Chiesa. Cap. 13.  
 14. La Chiesa. Cap. 14.  
 15. La Chiesa. Cap. 15.  
 16. La Chiesa. Cap. 16.  
 17. La Chiesa. Cap. 17.  
 18. La Chiesa. Cap. 18.  
 19. La Chiesa. Cap. 19.  
 20. La Chiesa. Cap. 20.  
 21. La Chiesa. Cap. 21.  
 22. La Chiesa. Cap. 22.  
 23. La Chiesa. Cap. 23.  
 24. La Chiesa. Cap. 24.  
 25. La Chiesa. Cap. 25.  
 26. La Chiesa. Cap. 26.  
 27. La Chiesa. Cap. 27.  
 28. La Chiesa. Cap. 28.  
 29. La Chiesa. Cap. 29.  
 30. La Chiesa. Cap. 30.  
 31. La Chiesa. Cap. 31.  
 32. La Chiesa. Cap. 32.  
 33. La Chiesa. Cap. 33.  
 34. La Chiesa. Cap. 34.  
 35. La Chiesa. Cap. 35.  
 36. La Chiesa. Cap. 36.  
 37. La Chiesa. Cap. 37.  
 38. La Chiesa. Cap. 38.  
 39. La Chiesa. Cap. 39.  
 40. La Chiesa. Cap. 40.  
 41. La Chiesa. Cap. 41.  
 42. La Chiesa. Cap. 42.  
 43. La Chiesa. Cap. 43.  
 44. La Chiesa. Cap. 44.  
 45. La Chiesa. Cap. 45.  
 46. La Chiesa. Cap. 46.  
 47. La Chiesa. Cap. 47.  
 48. La Chiesa. Cap. 48.  
 49. La Chiesa. Cap. 49.  
 50. La Chiesa. Cap. 50.  
 51. La Chiesa. Cap. 51.  
 52. La Chiesa. Cap. 52.  
 53. La Chiesa. Cap. 53.  
 54. La Chiesa. Cap. 54.  
 55. La Chiesa. Cap. 55.  
 56. La Chiesa. Cap. 56.  
 57. La Chiesa. Cap. 57.  
 58. La Chiesa. Cap. 58.  
 59. La Chiesa. Cap. 59.  
 60. La Chiesa. Cap. 60.  
 61. La Chiesa. Cap. 61.  
 62. La Chiesa. Cap. 62.  
 63. La Chiesa. Cap. 63.  
 64. La Chiesa. Cap. 64.  
 65. La Chiesa. Cap. 65.  
 66. La Chiesa. Cap. 66.  
 67. La Chiesa. Cap. 67.  
 68. La Chiesa. Cap. 68.  
 69. La Chiesa. Cap. 69.  
 70. La Chiesa. Cap. 70.  
 71. La Chiesa. Cap. 71.  
 72. La Chiesa. Cap. 72.  
 73. La Chiesa. Cap. 73.  
 74. La Chiesa. Cap. 74.  
 75. La Chiesa. Cap. 75.  
 76. La Chiesa. Cap. 76.  
 77. La Chiesa. Cap. 77.  
 78. La Chiesa. Cap. 78.  
 79. La Chiesa. Cap. 79.  
 80. La Chiesa. Cap. 80.  
 81. La Chiesa. Cap. 81.  
 82. La Chiesa. Cap. 82.  
 83. La Chiesa. Cap. 83.  
 84. La Chiesa. Cap. 84.  
 85. La Chiesa. Cap. 85.  
 86. La Chiesa. Cap. 86.  
 87. La Chiesa. Cap. 87.  
 88. La Chiesa. Cap. 88.  
 89. La Chiesa. Cap. 89.  
 90. La Chiesa. Cap. 90.  
 91. La Chiesa. Cap. 91.  
 92. La Chiesa. Cap. 92.  
 93. La Chiesa. Cap. 93.  
 94. La Chiesa. Cap. 94.  
 95. La Chiesa. Cap. 95.  
 96. La Chiesa. Cap. 96.  
 97. La Chiesa. Cap. 97.  
 98. La Chiesa. Cap. 98.  
 99. La Chiesa. Cap. 99.  
 100. La Chiesa. Cap. 100.

IN R. O. M. A.  
 Nella Stamperia della R. Cam. Apost. 1658.

Con licenza de' Superiori.

